

UNIVERSITÀ degli STUDI di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE
Dipartimento di Economia e Giurisprudenza

DEMOCRAZIA E DIRITTI SOCIALI

Fascicolo speciale

**PANDEMIA, NORMAZIONE DELL'EMERGENZA
E MODELLI D'INTERVENTO
SOCIO-ECONOMICI**

a cura di Giancarlo Scalese



EDIZIONI UNIVERSITÀ DI CASSINO

2020

Copyright © 2020 – Edizioni Università di Cassino
Centro Editoriale di Ateneo
Palazzo degli Studi Località Folcara, Cassino (FR), Italia
e-ISSN 2610-9166

Il contenuto del presente volume può essere utilizzato in tutto o in parte purché se ne citi la fonte e non vengano modificati il senso ed il significato dei testi in esso contenuti. L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale non è in alcun modo responsabile dell'utilizzo che viene effettuato dei testi presenti nel volume, delle modificazioni ad essi apportate e delle conseguenze derivanti dal loro utilizzo.

I contributi sono stati sottoposti a referaggio anonimo in conformità ai criteri editoriali della rivista.



DEMOCRAZIA E DIRITTI SOCIALI

Fascicolo speciale

**PANDEMIA, NORMAZIONE DELL'EMERGENZA
E MODELLI D'INTERVENTO
SOCIO-ECONOMICI**

a cura di Giancarlo Scalese

DEMOCRAZIA E DIRITTI SOCIALI

e-ISSN 2610-9166

Fascicolo speciale

PANDEMIA, NORMAZIONE DELL'EMERGENZA E MODELLI D'INTERVENTO SOCIO-ECONOMICI

Direttore scientifico e responsabile
LUIGI DI SANTO

Vicedirettore
GENNARO GIUSEPPE CURCIO

Comitato scientifico

GIUSEPPE ACOCELLA (*Università di Napoli Federico II*) - EDOARDO ALES (*Università di Napoli Parthenope*) - DANIELE CANANZI (*Università Mediterranea di Reggio Calabria*) - ANTIMO CESARO (*Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"*) - GENNARO GIUSEPPE CURCIO (*Istituto Internazionale Jacques Maritain - Roma*) - MARIA D'ARIENZO (*Università di Napoli Federico II*) - LUIGI DI SANTO (*Università di Cassino e del Lazio Meridionale*) - MAURIZIO ESPOSITO (*Università di Cassino e del Lazio Meridionale*) - ENRICO FERRI (*Università Niccolò Cusano*) - JOSÉ ANTONIO GARCÍA LÓPEZ (*Universidad de Jaén*) - NADER HAKIM (*Université de Bordeaux*) - JOSÉ ALBUCCÓ HENRÍQUEZ (*Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez*) - FLOR MARIA AVILA HERNANDEZ (*Universidad Católica de Colombia*) - MARGHERITA INTERLANDI (*Università di Cassino e del Lazio Meridionale*) - NATALIA KOCHKINA (*Taras Shevchenko National University of Kyiv*) - SEBASTIANO MAFFETTONE (*Università Luiss Guido Carli*) - FRANCESCO MANCUSO (*Università di Salerno*) - LAURA MOSCATI (*Sapienza Università di Roma*) - PASQUALE PASSALACQUA (*Università di Cassino e del Lazio Meridionale*) - JULIO EDMUNDO PLAZA (*Universidad Nacional de Tucumán*) - ANTONIO PUNZI (*Università Luiss Guido Carli*) - GIUSEPPE RECINTO (*Università di Napoli Federico II*) - RENATO RUA DE ALMEIDA (*Pontificia Universidade Católica de São Paulo*) - STEFANO ZAMAGNI (*Università di Bologna*)

Comitato di redazione

GIULIO DONZELLI (*Coordinatore editoriale*) - NAUSICA LUCIA GUGLIELMO (*Caporedattore*) - LETIZIA SCHIETROMA (*Segreteria di redazione*) - ANDREA AVERSANO - FRANCESCO CAVINATO - ALESSANDRO CONTI - ALESSANDRA GARGANO - MARIKA GIMINI - SARAH GRIECO - MICHELE IASELLI - RAFFAELE MAIONE - ROSSELLA PINELLI - PIER FRANCESCO SAVONA

INDICE

Editoriale	5
GIANCARLO SCALESE, <i>Presentazione</i>	7

PARTE I DIRITTO INTERNO E INTERNAZIONALE

CAMILLO VERDE, <i>Introduzione</i>	11
MARCO BADAGLIACCA, <i>Circostanze eccezionali, cancellazione del volo e diritti dei passeggeri</i>	13
CARLO BERSANI, <i>Eccezione, amministrazione, diritto coloniale in un “parere” di Santi Romano</i>	27
FRANCESCO BUONOMENNA, <i>L’identità della governance economica europea messa alla “prova” nelle misure anticrisi</i>	37
STEFANO CHERTI, <i>Gli effetti del “Coronavirus” sui contratti di locazione commerciale</i>	49
GIUSEPPE DELLA MONICA, <i>Il “distanziamento processuale”: misura dell’emergenza o prospettiva di riforma?</i>	65
LUIGI DI SANTO, <i>L’impatto del Covid-19 sullo stato dei diritti sociali</i>	81
MASSIMO LUIGI FERRANTE, <i>Responsabilità penale dei medici e pandemia</i>	97
MARIKA GIMINI, <i>Ordinamento sportivo e legislazione emergenziale</i>	109
MARÍA JOSÉ CARAZO LIÉBANA, <i>Limitación versus suspensión de derechos en el estado de alarma consecuencia de la Covid-19: el caso español</i>	121
FRANCESCO MAIELLO, <i>La possibile sospensione dei Trattati UE in conseguenza delle altre parti contraenti e l’inutilizzabilità del MES per far fronte alla pandemia da Covid-19</i>	151
RAFFAELE MAIONE, <i>Emergenza Covid-19: nota in margine alla pronuncia del Giudice di Pace di Frosinone sentenza n. 513/2020. Il ruolo chiave dell’invocata illegittimità dei provvedimenti del Governo</i>	175

JORGE LOZANO-MIRALLES, <i>Los mecanismos institucionales para la gestión de la pandemia Covid-19. El caso español</i>	191
CAMILLA PAGLIARI, <i>I presupposti di legittimità dell'inferenza presuntiva</i>	211
FULVIO MARIA PALOMBINO, <i>Golden Power e Power to Regulate a fronte dell'emergenza sanitaria: due facce della stessa medaglia</i>	237
PASQUALE PASSALACQUA, <i>La tortuosa strada del "blocco" dei licenziamenti durante la Pandemia attraverso il susseguirsi dei decreti legge fino alla legge di bilancio per il 2021</i>	249
FULVIO PASTORE, <i>Alcune brevi considerazioni sulle modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito dell'emergenza Covid-19</i>	281
MARIA PORCELLI, <i>Covid-19 e responsabilità contrattuale: brevi riflessioni a margine dell'art. 91 del decreto "Cura Italia"</i>	289
IMMACOLATA PRISCO, <i>I contratti turistici tra normativa dell'emergenza, regole di settore e disciplina generale del contratto</i>	299
CHIARA RAPONI, <i>La ripartizione del sindacato sulle presunzioni semplici tra la violazione o falsa applicazione di legge e l'omesso esame di un fatto decisivo</i>	311
STEFANO REALI, <i>Il contributo a fondo perduto dell'art. 25 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020: la ratio legis, la natura e le (tante) criticità della sua disciplina sostanziale</i>	327
STEFANO RECCHIONI, <i>Il cigno nero della pandemia Covid-19 e il processo civile: in difesa della audientia</i>	343
TOMMASO ALESSIO SALEMME, <i>Il contributo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nella gestione della crisi sanitaria</i>	355
GIANCARLO SCALESE, <i>Il destino della clausola rebus sic stantibus quale causa d'inefficacia dei trattati tra situazioni emergenziali e interpretazioni evolutive</i>	373
ALBERTO MATTIA SERAFIN, <i>«Straordinarietà» e «imprevedibilità» dell'evento pandemico ex artt. 1467 ss. cod. civ.</i>	401
ANNA LUCIA VALVO, <i>Il nuovo ordine mondiale e le nuove minacce non convenzionali alla sicurezza degli Stati</i>	421
ISABEL RAMOS VÁZQUEZ, <i>La epidemia de 1918-1919 y la acción del Estado en España</i>	429
CAMILLO VERDE, <i>La nomogenesi restrittiva dello status personae nel contesto emergenziale</i>	449

PARTE II
AREA SOCIO-ECONOMICA E FINANZIARIA

VINCENZO FORMISANO, <i>Introduzione</i>	467
SIMONA BALZANO, MARIO ROSARIO GUARRACINO, LUISA NATALE, GIOVANNI CAMILLO PORZIO, <i>Monitoraggio del rischio sanitario ed emergenza Covid-19: alcune note a margine del d.m. salute 30 aprile 2020</i>	469
MARCELLO DE ROSA, ALESSIA MALLOZZI, CARLO RUSSO, <i>La resilienza delle aziende agricole di fronte al Covid-19</i>	489
MAURIZIO ESPOSITO, ELENA ADDESSI, <i>Il servizio sociale in Italia al tempo della pandemia. Per una presa in carico globale delle fragilità sociali</i>	509
MARIA FEDELE, VINCENZO FORMISANO, <i>La pandemia da Covid-19: uno shock esogeno anche per le imprese. Lo stato dell'arte del dibattito scientifico in ottica manageriale</i>	521
FRANCESCO FERRANTE, FABIO D'ORLANDO, <i>Modelli di regolazione sociale post Covid-19</i>	545
ANDREA FONTANELLA, <i>La responsabilità professionale medica oggi: da eroi ad inquisiti</i>	565
MASSIMILIANO FREZZA, SERGIO BIANCHI, AUGUSTO PIANESE, <i>L'impatto della pandemia Covid-19 sull'efficienza dei mercati azionari</i>	571
MARCO LACCHINI, SIMONE MANFREDI, MATTEO PALMACCIO, FLORINDA PETRECCA, <i>L'impatto dell'emergenza Covid-19 sull'economicità delle aziende e i riflessi in tema di continuità aziendale</i>	589
FRANCESCO MINNETTI, <i>Le banche nel finanziamento alle imprese nell'era del Covid-19 fra la politica espansiva della BCE e le misure di sostegno finanziario attivate dal Governo italiano</i>	611
MARCELLO SANSONE, ROBERTO BRUNI, ANNARITA COLAMATTEO, MARIA ANNA PAGNANELLI, <i>Strategie responsabili emergenti post Covid-19: Insights dai consumatori</i>	645
FRANCESCO ZEZZA, GENNARO ZEZZA, <i>L'economia italiana ai tempi del Covid-19</i>	657

«STRAORDINARIETÀ» E «IMPREVEDIBILITÀ» DELL'EVENTO PANDEMICO EX
ARTT. 1467 SS. COD. CIV.

«La morte è l'assentarsi dell'eterno»
(E. SEVERINO)

1. Introduzione - 2. Gli artt. 1467 ss. cod. civ. tra *categoria* e *assiologia* - 3. Il binomio “straordinarietà-imprevedibilità” (endiadi, continenza non reciproca o cumulo occasionale?) e la pandemia quale evento di “portata generale tale da incidere sulla vita della Nazione” - 4. Conclusioni

1. Introduzione

Tra i numerosi corollarî originati dalla tragicissima evenienza pan-demica, che nel 2020 ha inaspettatamente sconvolto lo scenario globale, v'è quello d'aver disvelata, in tutta la sua prismaticità, la “categoria fenomenica generale” della “complessità sociale”, la quale – come insegna Angelo Falzea – diviene oggetto di comprensione epistemica a mezzo «d[e]lle scienze biologiche[,] per la realtà vitale» e «[...] d[e]lle scienze dello spirito[,] per la realtà umana»¹, sicché, mentre le immani energie profuse dal personale medico hanno determinato, a fronte dell'esponenziale aumento dei contagi, una lenta eppur costante progressione delle prime, viceversa le seconde non hanno potuto che evocare in causa le competenze del giurista, il quale, responsabilmente, s'è dimostrato tutt'altro che restio ad intercettare quei «fenomeni più complessi della complessità generale», tradizionalmente proclivi a formare oggetto della sua «osservazione speculativa»²⁻³.

¹ A. FALZEA, *Il civilista e le sfide d'inizio millennio (Ricerca giuridica ed etica dei valori)*, in V. SCALISI (a cura di), *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia*, Milano, 2004, pp. 3 ss. (ora in ID., *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica*, III, Milano, 2010, p. 387 ss., 391, da cui le citazioni); sulla categoria della “complessità”, fondamentali restano le pagine di ID., *Complessità giuridica*, in P. SIRENA (a cura di), *Oltre il «positivismo giuridico» in onore di Angelo Falzea*, Napoli, 2012, pp. 3 ss.

² Il virgolettato è, nuovamente, tolto da ID., *Il civilista*, cit., pp. 391.

³ Invero, la nostra letteratura ha accolto con sollecitudine le sfide imposte da quello che s'è voluto, piuttosto frettolosamente, definire “diritto dell'emergenza”: locuzione, questa, senz'altro impropria, giacché, come rimarcato dalla Presidente Marta Cartabia nella Relazione sull'attività della Corte costituzionale nel 2019, presentata il 28 aprile 2020 e reperibile al sito *cortecostituzionale.it*, «la nostra Costituzione non contempla un diritto speciale per lo stato di emergenza sul modello dell'art. 48 della Costituzione di Weimar o dell'art. 16 della Costituzione francese, dell'art. 116 della Costituzione spagnola o dell'art. 48 della Costituzione ungherese [...] [non rinvenendosi] clausole di sospensione dei diritti fondamentali da attivarsi nei tempi eccezionali, né previsioni che in tempi di crisi consentano alterazioni nell'assetto dei poteri»; ma v. anche, in chiave particolarmente critica, G. AGAMBEN, *A che punto siamo? L'epidemia come politica*, Macerata, 2020, pp. 12, ove l'A. si spinge sino ad identificare lo “stato di eccezione” nella «pura e semplice sospensione delle garanzie costituzionali». In contrario, v'ha, peraltro, da osservare come la riferita *eccezionalità* della situazione esorti non certo ad abdicare, bensì ad adempiere con maggior sforzo quel “[...] dovere di svolgere [...] un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”, che la Carta impone ad

“ogni cittadino” (art. 4 Cost.), vieppiù se affidatario di “funzioni pubbliche” (art. 54 Cost.) [per questa suggestione v. G. PERLINGIERI, *Rilevabilità d’ufficio e sanabilità dell’atto nullo, dieci anni dopo*, in *Rassegna di diritto civile*, 2019, pp. 1105 (ribadita in ID., *Sulla modificabilità dell’ordine legale di riduzione delle donazioni*, Studio n.52-2020/C, approvato dalla Commissione Studi Civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato il 20 maggio 2020, pp. 1)]. E, nella stessa direzione, suonano attualissime le considerazioni – pur svolte in altra occasione, ossia all’indomani dell’affievolimento di quella fase di terrorismo acuto in cui, a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, associazioni criminali di stampo sovversivo venivano attanagliando il nostro Paese – di P. PERLINGIERI, *L’uscita dall’emergenza e giustizia civile*, in *Legalità e giustizia*, 1985, pp. 1162 ss. (ora in ID., *Scuole tendenze e metodi*, Napoli, 1989, pp. 235 ss.), secondo il quale «l’emergenza, intesa come stato di necessità e di pericolo per i singoli e per le istituzioni, come momento critico che richiede interventi solleciti e anticongiunturali [...] si prospetta più insidiosa di prima [...] [e] tale insidia non agevolmente potrà venir meno senza recuperare le ragioni ideali e politiche sulle quali è fondata la Repubblica, riscoprendo e attuando realmente i valori espressi dalla Costituzione» (pp. 236-237). Contributo, quest’ultimo, in cui già s’avanzavano, peraltro, fondate perplessità sull’opportunità di ricorrere, in tali drammatici contesti, alla legislazione cd. speciale, la quale rischia sovente d’essere «espressione di taluni gruppi organizzati, di massa o elitari, strumento di particolarismi e cioè di degenerazioni del pluralismo politico ed economico» [*ibid.*; e v., altresì, ID., *Le ragioni di un convegno. Le leggi «speciali» in materia civile: tecniche legislative e individuazione della normativa*, in *Rassegna di diritto civile*, 1985, pp. 609 ss. (ora in ID., *Scuole*, cit., pp. 253 ss.)]; ma in una diversa prospettiva, sul punto, N. IRTI, *Leggi speciali (dal mono-sistema al poli-sistema)*, in *Rivista di diritto civile*, 1979, p. 141 ss. (ora in ID., *L’età della decodificazione*, 4^a ed., Milano, 1999, pp. 113 ss.); ID., *I frantumi del mondo (sull’interpretazione sistematica delle leggi speciali)*, in *Quadrimestre*, 1984, pp. 223 ss. (ora in ID., *L’età*, cit., pp. 151 ss.); nonché, assai più recentemente, ID., *Il diritto pubblico e privato in un’epoca che fa eccezione*, in *Il Sole 24 Ore*, 5 maggio 2020, ove l’illustre A. ha sintetizzato nel sintagma “diritto di guerra” quel «diritto vagante di giorno in giorno, incerto come incerti sono il cammino, e le forme e i tempi, dell’invisibile nemico» (e v., altresì, ID., *Intervista a Nicola Sandutti*, in *Il Corriere della Sera*, 29 maggio 2020). Allora, per alcuni spunti d’ordine generale, cfr., B. CARAVITA DI TORITTO, *L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana*, Editoriale per *Federalismi*, 2020, pp. iv ss.; M. LUCIANI, *Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza*, in *Rivista AIC*, 2020, pp. 109 ss.; R. FERRARI ZUMBINI, *Il binocolo della Storia e il virus. Riflessioni su ipotesi di costituzionalismo a geometria variabile*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2020, pp. 117 ss.; ID., *Al di là di questa Europa*, Editoriale per *Luiss Open*, 20 aprile 2020; L. CUOCOLO (a cura di), *I diritti costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19. Una prospettiva comparata*, in *Federalismi*, 2020 (e cfr., *ivi*, pp. 46 ss., pp. 78 ss., pp. 124 ss., pp. 153 ss., pp. 168 ss. e pp. 195 ss. per un’indagine, rispettivamente, sugli approcci francese, spagnolo, tedesco, statunitense, canadese, cinese e russo alla tragica *escalation* dei contagi); sul versante unionale v., invece, *funditus*, S. DOMINELLI, *Covid-19: riflessioni di diritto dell’Unione europea*, in L. CUOCOLO (a cura di), *I diritti*, cit., pp. 209 ss., nonché F. CASOLARI, *Prime considerazioni sull’azione dell’Unione ai tempi del Coronavirus*, in *Eurojus*, 2020, pp. 95 ss. Per spunti di tenore più spiccatamente civilistico, v. A. FACHECHI, *Stato d’emergenza, alterazione del rapporto contrattuale e giusto rimedio*, in corso di pubblicazione (le cui bozze sono state consultate per cortesia dell’Autrice); G. VETTORI, *Persona e mercato al tempo della pandemia*, in *Persona e mercato*, 2020, pp. 3 ss.; A. FEDERICO, *Misure di contenimento della pandemia e rapporti contrattuali*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2020, pp. 236 ss.; A.M. BENEDETTI, *Obbligazioni e contratti al tempo dell’emergenza: l’esperienza italiana (art. 3, comma 6-bis, D.L. n. 6/2020)*, pp. 266 ss.; E. GIORGINI, *Pandemia, equilibrio delle posizioni contrattuali e giusto rimedio*, pp. 274 ss.; E. FERRANTE, *Pandemia e contratto. Alcune proposte per il contenimento dell’incertezza*, pp. 300 ss.; M. GRONDONA, *Dall’emergenza sanitaria all’emergenza economica: l’eccessiva onerosità sopravvenuta tra buona fede e obbligo di rinegoziazione*, pp. 316 ss.; L. RUGGERI, M. GIOBBI, *Vulnerabilità economica tra diritto emergenziale e contrattuale*, pp. 340 ss.; O. CLARIZIA, *Coronavirus ed esonero da responsabilità per inadempimento di obbligazione ex art. 1218 cod. civ.: impossibilità sopravvenuta oppure inesigibilità della prestazione?*, pp. 352 ss.; G. IORIO, *Gli oneri del debitore fra norme emergenziali e principi generali (a proposito dell’art. 91 del D.L. n. 18/2020, “Cura Italia”)*, pp. 366 ss.; L. COPPO, *Il diritto a rifiutare la prestazione parziale: una lettura solidaristica*, pp. 396 ss.; G. CARAPEZZA FIGLIA, *Coronavirus e locazioni commerciali. Un diritto eccezionale per lo stato di emergenza?*, pp. 424 ss.; S. POLIDORI, *Emergenza epidemiologica e obblighi di rinegoziare nei contratti del calcio professionistico*, pp. 480 ss.; F. MACARIO, *Sopravvenienze e rimedi al tempo del “Coronavirus”: interesse individuale e solidarietà*, in *Contratti*, 2020, pp. 129 ss.; A.M. BENEDETTI, *Il rapporto obbligatorio al tempo dell’isolamento: brevi note sul Decreto “cura Italia”*, pp. 213 ss.; ID., *Il “rapporto” obbligatorio al tempo dell’isolamento: una causa (transitoria) di giustificazione?*, in *giustiziacivile.com*, 3 aprile 2020; E. BELLISARIO, *Covid-19 e (alcune) risposte immunitarie del diritto privato*, 27 aprile 2020; R. MORELLO, *Gli effetti sui contratti dell’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del coronavirus e l’applicazione dei rimedi previsti dal Codice Civile*, 27 aprile 2020; A.M.

In questo scenario, varî, e tutti attuali, sono stati gl'interrogativi ai quali la comunità scientifica – in specie, civilistica – ha sentito di dover fornire riscontri tempestivi, per quanto, a scongiurare d'indulgere alla tentazione di sacrificare la *meditazione* sull'altare dell'*immediatezza*⁴, vigilissima debba sempre essere la consapevolezza della complessità (in tal caso, tecnica) dei temi vòlta a vòlta scrutinati, specialmente ove si consideri che questi ultimi, in ossequio ad accreditati canoni ermeneutici, non possono più essere riguardati in un'ottica atomistica, bensì entro un ordinamento olisticamente concepito quale «organico sistema di norme e princîpi, che costituiscono insieme una unità»⁵.

BENEDETTI, *Stato di emergenza, immunità del debitore e sospensione del contratto*, 29 aprile 2020; A. GENTILI, *Una proposta sui contratti d'impresa al tempo del coronavirus*, 29 aprile 2020; R. FRANCO, *Emergenza. Diritto delle obbligazioni. Umanità*, *ivi*, 6 maggio 2020; L. GUERRINI, *Coronavirus, legislazione emergenziale, e contratto: una fotografia*, 7 maggio 2020; A.A. DOLMETTA, *Il problema della rinegoziazione (ai tempi del coronavirus)*, 4 giugno 2020 [su quest'ultima Rivista cfr., poi, *Emergenza Covid-19 Speciale n. 1* (ove, ad es., F. MACARIO, *Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di "coronavirus"*, pp. 207 ss.; S. VERZANI, *Gli effetti, sui contratti in corso, dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19*, pp. 213 ss.; A. DE MAURO, *Pandemia e contratto: spunti di riflessione in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione*, pp. 227 ss.; F. GIGLIOTTI, *Considerazioni in tema di impossibilità sopravvenuta, per emergenza epidemiologica, di prestazioni dello spettacolo e assimilate*, pp. 237 ss.) e *Emergenza Covid-19 Speciale n. 2* (ove, ad es., D. MAFFEIS, *Problemi dei contratti nell'emergenza epidemiologica da Covid-19*, pp. 3 ss.; R. DI RAIMO, *Le discontinuità che seguono i grandi traumi: pensando al credito (e al debito), mentre la notte è ancora fonda*, pp. 151 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, *L'emergenza Covid-19: quale ruolo per il civilista?*, pp. 159 ss.; STUDIO BONELLI EREDE, *Incidenza del coronavirus su alcune tipologie contrattuali*, pp. 169 ss.; U. SALANITRO, *La gestione del rischio nella locazione commerciale al tempo del coronavirus*, pp. 235 ss.; M. ZACCHEO, *Brevi riflessioni sulle sopravvenienze contrattuali alla luce della normativa sull'emergenza epidemiologica da Covid-19*, pp. 245 ss.); A.M. BENEDETTI, R. NATOLI, *Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto dei contratti: spunti per un dibattito*, in *dirittobancario.it*, 25 marzo 2020; T. DALLA MASSARA, *Emergenza sanitaria ed esigenza di regole: scenari e proposte*, 30 marzo 2020; M. RABITTI, *Pandemia e risoluzione delle future controversie. Un'idea "grezza"*, 23 aprile 2020; L. PANZANI, *Covid, crisi e rinegoziazione*, 29 giugno 2020; P. SIRENA, *Eccessiva onerosità sopravvenuta e rinegoziazione del contratto: verso una riforma del codice civile?*, in *Jus*, 2020, pp. 205 ss.; V. ROPPO, R. NATOLI, *Contratto e Covid-19. Dall'emergenza sanitaria all'emergenza economica*, in *giustiziainsieme.it*; E. TUCCARI, *Soppravvenienze e rimedi al tempo del Covid-19*, in *Jus Civile*, 2020, pp. 465 ss.; A. GEMMA, *La rinegoziazione nell'emergenza Covid-19 è modalità obbligata di attuazione in buona fede del contratto e l'esecuzione indiretta ex art. 614 bis cod. proc. civ. ne è lo specifico rimedio*, pp. 724 ss. Per considerazioni d'ordine generale, v. anche G. GRISI, *La lezione del coronavirus*, p. 190 ss.

⁴ D'avventatezza peccano, in particolare, i tentativi d'intravedere nell'emergenza l'occasione per ridisegnare i princîpi identificativi del sistema [il pensiero corre, ad es., a talune proposte – *melius re perpensa*, ritirate – concernenti il Notariato, probabilmente dimentiche della funzione di controllo di legalità e meritevolezza (arg. ex art. 28 l.n., non pre-costituzionalmente interpretato) che, a tali pubblici ufficiali (artt. 1 l. n., 54 e 97 Cost.), il nostro ordinamento riserva], essendosi, più in generale, persuasivamente rilevato che le "[...] previsioni restrittive non hanno comportato alcuna radicale trasformazione dell'ermeneutica giuridica, rivelando, piuttosto, che, in un ordinamento ispirato a una gerarchia di valori dotati di rilevanza normativa, soltanto il rispetto per la legalità costituzionale offre tecniche interpretative in grado di tener conto delle specificità delle fattispecie concrete, comprese quelle dell'emergenza" (A. FACHECHI, *Stato d'emergenza*, cit. e v. anche G. CARAPEZZA FIGLIA, *Coronavirus*, cit., p. 425).

⁵ Così, già, S. PUGLIATTI, *La logica e i concetti giuridici*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1941, pp. 197 ss., 198-199 (ora in ID., *Scritti giuridici*, II, Milano, 2010, pp. 681 ss.); e v. allora P. PERLINGIERI, *Complessità e unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente*, in *Rassegna di diritto civile*, 2005, pp. 188 ss. (ora in ID., *Interpretazione e legalità costituzionale. Antologia per una didattica progredita*, Napoli, 2012, pp. 23 ss.), nonché ID., *L'interpretazione della legge come sistematica e assiologica. Il broccardo in claris non fit interpretatio, il ruolo dell'art. 12 disp. prel. cod. civ. e la nuova scuola dell'esegesi*, in *Rassegna di diritto civile*, 1985, pp. 990 ss. (ora in ID., *Scuole*, cit., pp. 275 ss.).

Rammentato, dunque, che «senza sistema non vi può esser discorso sopra veruna cosa»⁶, in questa sede ci si propone d'indagare se – a fronte dell'epidemia da Covid-19 – si renda applicabile la normativa codicistica in tema d'eccessiva onerosità sopravvenuta (artt. 1467-1469 cod. civ.)⁷ e,

⁶ G. LEOPARDI, *Pensieri di varia filosofia e di bella letteratura*, II, Firenze, 1898, p. 291, giacché «mancare assolutamente di sistema (qualunque esso sia), è lo stesso che mancare di un ordine, di una connessione d'idee».

⁷ La bibliografia in tema è ovviamente sconfinata; in questa sede, ci si limita a segnalare, nella manualistica, P. RESCIGNO, *Manuale di diritto privato*, Milano, 2000, pp. 580 ss.; P. PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, 8ª ed., 2017, pp. 639 ss.; A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, 23ª ed., 2017, pp. 706 ss.; F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, 18ª ed., 2017, pp. 1037 ss.; G. ALPA, *Manuale di Diritto Privato*, 11ª ed., 2020, pp. 653 ss.; tra le trattazioni monografiche, A. DE MARTINI, *L'eccessiva onerosità nell'esecuzione dei contratti*, Milano, 1950; A. PINO, *La eccessiva onerosità della prestazione*, Padova, 1952; M. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, Milano, 1969, specialmente pp. 14 ss.; C.G. TERRANOVA, *L'eccessiva onerosità nei contratti*, Artt. 1467-1469 cod. civ., in *Comm. Schlesinger*, Milano, 1995; G. CASELLA, *La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta*, Torino, 2001; F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, Napoli, 1996, specialmente pp. 223 ss.; C. CAMARDI, *Economie individuali e connessione contrattuale. Saggio sulla presupposizione*, Milano, 1997, specialmente pp. 399 ss.; C. CACCAVALE, *Giustizia del contratto e presupposizione*, Torino, 2005, specialmente pp. 88 ss., 291 ss., 340 ss.; A. RICCIO, *Dell'eccessiva onerosità*, artt. 1467-1469 cod. civ., in *Comm. cod. civ.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 2010; E. GABRIELLI, *L'eccessiva onerosità sopravvenuta*, in *Tratt. dir. priv.* Bessone, XIII, Torino, 2012; F. FERRARO, *Patto di opzione e operazione economica*, Milano, 2016; A. PISU, *L'adeguamento dei contratti tra ius variandi e rinegoziazione*, Napoli, 2017, specialmente pp. 47 ss.; tra le voci enciclopediche, P. TARTAGLIA, *Onerosità eccessiva*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXX, Milano, 1980, pp. 155 ss.; F. DELFINI, *Risoluzione per eccessiva onerosità*, in S. MARTUCCELLI, V. PESCATORE (a cura di), *Dizionari del diritto privato* promossi da N. Irti, *Diritto civile*, Milano, 2011, pp. 1566 ss.; P. GALLO, *Eccessiva onerosità sopravvenuta e presupposizione*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Sez. civ., agg., Torino, 2012, pp. 439 ss.; E. TUCCARI, *Contratti di durata (eccessiva onerosità sopravvenuta noi)*, ivi, agg., Torino, 2019, p. 97 ss.; tra le opere dai più vasti confini, F. CARRESI, *Il contratto*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* Cicu-Messineo, XXI, Milano, 1987, pp. 836 ss.; V. ROPPO, *Il contratto*, in *Trattato di diritto privato* Iudica-Zatti, 2ª ed., Milano, 2011, pp. 943 ss.; R. SACCO, in ID., G. DE NOVA, *Il contratto*, 4ª ed., Milano, 2016, pp. 1677 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, *La responsabilità*, Milano, 2012, p. 414 ss.; R. CALVO, *Diritto civile*, 2, *Il contratto*, 2ª ed., Bologna, 2020, pp. 523 ss.; F. GALGANO, *Il contratto*, Milano, 2020, pp. 497 ss.; F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, 9ª ed., rist., 2012, pp. 185-186, 263; E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino, 1955, pp. 501 ss.; A. CATAUDELLA, *Sul contenuto del contratto*, Milano, 1966, specialmente pp. 303 ss.; tra le note a sentenza, D. RUBINO, *Svalutazione della moneta e risoluzione per eccessiva onerosità*, nota alla Cass. civ., 23 aprile 1947, n. 610, in *Foro italiano*, 1947, c. 727 ss. [su cui v., in particolare, G. PERLINGIERI, *Svalutazione monetaria ed eccessiva onerosità sopravvenuta*, in P. PERLINGIERI, S. POLIDORI, *Domenico Rubino*, I, Napoli, 2009, pp. 1003 ss. (mentre, più in generale, sull'attualità dell'impostazione rubiniana, P. PERLINGIERI, *L'interesse e la funzione nell'ermeneutica di Domenico Rubino*, pp. 3 ss.)]; A. BUFFA, *Di alcuni principi interpretativi in materia di risoluzione per onerosità eccessiva*, nota al Trib. Genova, 30 luglio 1947, in *Rivista di diritto commerciale*, 1948, pp. 53 ss.; M. LIPARI, *La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità: la struttura del giudizio di prevedibilità e la rilevanza dell'inflazione*, nota alla Cass. civ., sez. II, 15 dicembre 1984, n. 6574, in *Giustizia civile*, 1985, pp. 2795 ss.; tra gli altri contributi, G. AULETTA, *Risoluzione e rescissione dei contratti*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1949, pp. 170 ss.; E. OSILIA, *Sul fondamento della risolubilità del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1949, pp. 15 ss.; M. FERRARI, *Osservazioni in tema di eccessiva onerosità sopravvenuta*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1950, pp. 1074 ss.; G. MIRABELLI, *Eccessiva onerosità e inadempimento*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1953, pp. 84 ss.; V.R. CASULLI, *Compravendita e risoluzione per eccessiva onerosità*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1954, pp. 986 ss.; E. REDENTI, *Sulla nozione di «eccessiva onerosità»*, 1959, pp. 344 ss.; C. FISSOTTI, *Risoluzione del contratto per eccessiva onerosità ed inadempimento della obbligazione*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1959, pp. 102 ss.; A. GAMBINO, *Eccessiva onerosità della prestazione e superamento dell'alea normale del contratto*, 1960, pp. 416 ss.; V. ROPPO, *Impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità della prestazione e «frustration of contract»*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1973, pp. 1239 ss.; G.B. FERRI, *Dalla clausola «rebus sic stantibus» alla risoluzione per eccessiva onerosità*, in *Quadrimestre*, 1983, pp. 54 ss.; E. GABRIELLI, *Alea e svalutazione monetaria nell'offerta di riduzione ad equità*, in *Rassegna di diritto civile*, 1983, pp. 710 ss.; F. MACARIO, *Rischio contrattuale e rapporti di durata*

segnatamente, se la pandemia sia ascrivibile a quegli «avvenimenti straordinari e imprevedibili», alla ricorrenza dei quali l'art. 1467 cod. civ. subordina l'operatività delle norme contenute nell'intera Sezione III⁸⁻⁹.

2. Gli artt. 1467 ss. cod. civ. tra *categoria* e *assiologia*

Dalla constatazione, giuridica, per cui i contratti «si proiettano nel futuro»¹⁰, e da quella, di respiro più filosofico, secondo cui «mai il futuro è uguale al presente»¹¹, si profila la necessità d'allocare in capo ad una delle parti il rischio¹² del *superveniens*, mediando – ad onta della massima

nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all'obbligo di rinegoziare, in *Rivista di diritto civile*, 2002, pp. 63 ss.; E. GABRIELLI, *Rimedi giudiziali e adeguamento del contenuto del contratto alle mutate circostanze di fatto*, in *Studi Urbinati*, Urbino, 2003, pp. 169 ss.; F. MACARIO, *Le sopravvenienze*, in *Trattato Roppo*, 5.2, Milano, 2006, pp. 493 ss., specialmente pp. 615 ss.; E. GABRIELLI, *Dottrine e rimedi nella sopravvenienza contrattuale*, in *Jus Civile*, 2013, pp. 1 ss.

⁸ Si v., a riprova, gli *incipit* degli artt. 1468 e 1469 cod. civ.

⁹ Dalla presenta trattazione esula il tema della risoluzione per impossibilità sopravvenuta [per la distinzione con quella per eccessiva onerosità v., per una rassegna delle posizioni dottrinali, per tutti, G. CASELLA, *La risoluzione*, cit., pp. 14-17, mentre, in giurisprudenza, la Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2007, n. 12235, in *Nuova giurisprudenza civile e commentata*, 2007, pp. 1177 ss., con nota di F. AZZARRI (per quella con la figura, ancora diversa, della cd. inesigibilità v., invece, O. CLARIZIA, *Sopravenienze non patrimoniali e inesigibilità nelle obbligazioni*, Napoli, 2012, pp. 31 ss.)], in quanto si scrive in un momento in cui la fase di cd. *lockdown* è, apparentemente e sperabilmente, in via di esaurimento, e si è esattamente rilevato (E. TUCCARI, *Sopravenienze*, cit., p. 511) che mentre le misure di contenimento più rigorose – per un'esautiva rassegna delle quali v., da ultimo, A. GEMMA, *La rinegoziazione*, cit., p. 725, nt. 3 – evocano la figura regolata dagli artt. 1463 ss. cod. civ., viceversa, in sede di “normalizzazione”, a venire più in rilievo sarà, realisticamente, l'istituto di cui agli artt. 1467 ss. cod. civ.

¹⁰ V. ROPPO, *Il contratto*, cit., p. 943.

¹¹ *Ibid.*

¹² L'impostazione della questione nei termini indicati è frutto, essenzialmente, degli studi condotti, sul finire degli anni Sessanta, da M. BESSONE, *Adempimento*, cit., il quale – per ciò che qui più interessa – aveva preliminarmente a constatare come l'art. 1467 cod. civ. costituisse «una innovazione molto preziosa, che pone giurisprudenza e dottrina in condizioni di autentico privilegio», per quanto i presupposti della fattispecie fossero connotati da un certo grado d'indefinizione, sicché – proseguiva – «[...] l'ambito nel quale la compatibilità tra circostanze ed adempimento continua a costituire un problema dei più ardui viene così a circoscriversi all'area dei casi che non sono espressamente regolati» (pp. 14, 15; e v. anche pp. 49-50, ove è pregevolmente sconfessata la teoria letteralistica secondo la quale dalla norma poc'anzi citata si sarebbe potuta desumere, a *contrariis*, l'irrelevanza delle circostanze sopravvenute non imprevedibili). La sistematica del Maestro genovese – che passa attraverso una serrata critica, in funzione de-psicologizzante, alla teoria windscheidiana della *Voraussetzung* (*ibid.*, p. 59 ss.), quale naturale proiezione di quel “dogma della volontà” (v. anche nt. seguente) forgiato dalla stessa Pandettistica – perviene, in definitiva, ad una valorizzazione del giudizio di *buona fede*, quale adeguata “tecnica di controllo” sulla compatibilità tra circostanze e adempimento, se tuttavia intesa non quale “puro e semplice giudizio di equità” (*ibid.*, p. 347), bensì come strumento improntato ai razionali criteri del tipo contrattuale prescelto e del raffronto tra il prezzo pattuito e i valori di mercato (v., *amplius*, *ibid.*, p. 350 ss.). Linea di pensiero, questa qui cennata, che avrebbe poi trovato compiuta espressione negli ulteriori scritti dell'A., tra cui, *ex multis*, ID., *Errore sul motivo, “fausse cause” e questioni di presupposizione*, in *Foro italiano*, 1972, c. 35 ss.; ID., *Principio della presupposizione e “interpretazione” del contratto*, in *Foro padano*, 1972, pp. 265 ss.; ID., *“Essenzialità” dell'errore, previsioni economiche e disciplina del contratto*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1972, pp. 884 ss.; ID., *Rilevanza della presupposizione, le teorie di Windscheid e di Oertmann, gli obiter dicta della giurisprudenza*, in *Foro italiano*, 1978, c. 281 ss.; ID., *Presupposizione, «oggettività» delle circostanze e fonti di integrazione*

liberista del Fouillée secondo cui *qui dit contractuel, dit juste* – tra la regola *pacta sunt servanda*¹³, codificata dall'art. 1372 cod. civ., e le istanze equitative (*melius*, proporzionali) sottese alla giustizia contrattuale¹⁴.

del rapporto obbligatorio, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1978, pp. 1747 ss.; ID., *La finzione delle presupposizioni «comuni ad entrambi i contraenti» e gli obiter dicta della giurisprudenza*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1978, pp. 355 ss.; ID., *Causa tipica e “motivo” del contratto, dogmi di teoria generale, orientamenti della giurisprudenza*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1979, pp. 1104 ss.; ID., A. D'ANGELO, «Presupposizione», *soppravvenienza di eventi e problemi di teoria generale del contratto*, in *Rivista del notariato*, 1981, pp. 1005 ss.

¹³ Intesa come espressione di quel *Willensdogma*, per sconfessare il quale non ci pare possano essere richiamate parole più eloquenti di quelle proferite, autorevolmente, da E. BETTI, *Teoria generale*, cit., pp. 51 ss., secondo cui «l'istituto del negozio giuridico non consacra la facoltà di «volere» a vuoto, come piace affermare a certo individualismo, non ancora estirpato dalla odierna dogmatica. Piuttosto [...] esso garantisce e protegge l'autonomia privata nella vita di relazione, in quanto si volge a dare assetto ad interessi degni di tutela nei rapporti che li concernono» (*ibid.*, p. 51), là dove «[...] la elaborazione della formula pandettistica “dich. di vol.” si riconduce in definitiva alla concezione individualistica che imperò nella dottrina del diritto naturale nei secoli XVII e XVIII e si dimostra frutto di quella stessa mentalità astratta e antistorica che andò a ricercare in un “contratto” la genesi della società umana» [*ibid.*, p. 56; notissima, sul punto, è la “polemica” intrattenuta dal Maestro con Giuseppe Stolfi, per ripercorre la quale v., già, N. IRTI, *Il negozio giuridico come categoria storiografica*, in *Quaderni fiorentini*, 1990, pp. 557 ss. (ora in ID., *Lecture bettiane sul negozio giuridico*, Milano, 1991, pp. 41 ss.), nonché, da ultimo, M. GRONDONA, *Il contratto, l'ordinamento giuridico e la polemica tra Emilio Betti e Giuseppe Stolfi*, in *Comparazione e diritto civile*, 2010, pp. 1 ss., specialmente pp. 12 ss.]. Nel nostro ambito, v. anche le notazioni di G. PERLINGIERI, *Svalutazione monetaria*, cit., p. 1029, specialmente nt. 73, il quale ha sostenuto persuasivamente che «l'art. 1372 cod. civ. non esprime un principio fondamentale, ma una semplice regola ordinaria da inserire nella gerarchia delle fonti e da controllare sul piano sistematico ed assiologico» (su questa metodologia interpretativa, chiaro è il riferimento a P. PERLINGIERI, *L'interpretazione*, cit.), e di R. NATOLI, *Coronavirus*, cit., per il quale «la prima categoria ordinante del diritto contrattuale che andrebbe sottoposta a revisione è quindi quella espressa nella formula *pacta sunt servanda*: proprio il dibattito svoltosi negli ultimi due decenni (che proprio in questo periodo di emergenza contrattuale ha subito ripreso piede) sull'obbligo di rinegoziazione è spia della necessità, se non del superamento del principio, quanto meno di un suo temperamento con altri non meno rilevanti, come quello *rebus sic stantibus*». Più in generale, sulle origini della formula, v. l'indagine di G. DE NOVA, *Il contratto ha forza di legge*, Milano, 1993.

¹⁴ Impernia «il dibattito intorno all'autonomia negoziale ed ai suoi limiti [...] sulla ricerca di un equilibrio tra “libertà” e “giustizia” contrattuali», P. PERLINGIERI, *Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti*, in *Rassegna di diritto civile*, 2001, pp. 335 ss. (ora in ID., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2003, pp. 441 ss., da cui si cita, specialmente p. 444, nt. 5), in un contesto volto all'opportuna valorizzazione del principio – certo non estraneo all'ordito costituzionale (arg., quanto meno, ex artt. 36, 38, 42, 53 e 97 Cost.), europeo (v. l'art. 5, comma 4°, TUE) e oggi anche legislativo (v. l'art. 62, comma 1°, della l. 24 marzo 2012, n. 27, concernente le “relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari”) – di *proporzionalità*, seppure inteso non già nel senso «di imporre una equivalenza delle prestazioni» [così già anche, assai nitidamente, O.T. SCOZZAFAVA, *Il problema dell'adeguatezza negli scambi e la rescissione del contratto per lesione*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1978, pp. 309 ss., specialmente 342], bensì di «[...] evitare una sproporzione macroscopica e ingiustificata tra queste» [P. PERLINGIERI, *Equilibrio*, cit., p. 454, e v. anche ID., *Equilibrio delle posizioni contrattuali ed autonomia privata. Sintesi di un convegno*, in *Rivista giuridica del Molise e del Sannio*, 2002, pp. 49 ss. (ora in ID., *Il diritto*, cit., pp. 463 ss.), nonché ID., *Sui contratti iniqui*, in *Rassegna di diritto civile*, 2013, pp. 480 ss., ove si esordisce chiaramente nel senso che «il sintagma ‘contratti iniqui’ identifica quei contratti caratterizzati da un ‘equilibrio non proporzionato’» (*ibid.*, p. 480)]. Per *incidens*, al criterio di “proporzione” già alludeva, proprio discorrendo dell'art. 1467 cod. civ., A. CATAUDELLA, *Sul contenuto*, cit., p. 312, il quale, tuttavia, in più recenti e ampî contributi (ID., *L'uso abusivo di principi*, in *Rivista di diritto civile*, 2014, pp. 747 ss., specialmente 755) sembra disconoscerne l'immanenza al sistema ordinamentale. V. altresì, da ultimo, l'art. 1, lett. i), del d.d.l. delega n. 1151 del 2019, il quale – nel prospettare l'introduzione, nel nostro ordinamento, dell'istituto della “rinegoziazione” (v. *infra* nel testo) – allude alla «proporzione tra le prestazioni originariamente convenuta dalle parti» (corsivo nostro). Su tale principio, in ottica internazionale, cfr. E. CANNIZZARO, *Il principio della proporzionalità nell'ordinamento internazionale*, Milano, 2000; in quella europea, cfr. M.C. CICIRIELLO, *Il principio di proporzionalità nel diritto comunitario*, Napoli,

1999 e F. CASUCCI, *Il sistema giuridico «proporzionale» nel diritto privato comunitario*, Napoli, 2001; in quella nazionale, cfr., con declinazione in vari ambiti tematici, i due volumi di G. PERLINGIERI, A. FACHECHI (a cura di), *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo*, Napoli, 2017, ma già, con riguardo ai più specifici temi delle stipulazioni commissorie, dell'appalto e delle garanzie reali, rispettivamente, N. CIPRIANI, *Patto commissorio e patto marciano. Proporzionalità e legittimità delle garanzie*, Napoli, 2000, specialmente, in termini sistemici, pp. 174 ss.; S. POLIDORI, *Principio di proporzionalità e disciplina dell'appalto*, in *Rassegna di diritto civile*, 2004, pp. 686 ss.; S. GIOVA, *La proporzionalità nell'ipoteca e nel pegno*, Napoli, 2012, specialmente, sempre in prospettiva sistemica, pp. 15 ss. Al riguardo, appare assai emblematica, in giurisprudenza, la vicenda della riducibilità officiosa della penale eccessiva ex art. 1384 cod. civ., su cui v., dapprima, la Cass. civ. sez. I, 24 settembre 1999, n. 10511, in *Contratti*, 2000, pp. 118 ss., con nota di G. BONILINI; in *Foro italiano*, 2000, c. 1930 ss., con nota di A. PALMIERI; in *Corriere giuridico*, 2000, pp. 68 ss., con nota di M. FANCELLI (pronunzia, nella cui parte motiva, s'evocavano *claris verbis* i criteri di "adeguatezza e proporzione", nel suggestivo quadro d'un «tramonto del mito ottocentesco della onnipotenza della volontà e del dogma della intangibilità delle convenzioni»), nonché, poi, la Cass. civ., S.U., 13 settembre 2005, n. 18128, in *Corriere giuridico*, 2005, pp. 1534 ss., con nota di A. DI MAJO; in *Obbligazioni e contratti*, 2006, pp. 415 ss., con nota di V. PESCATORE; in *Foro italiano*, 2006, c. 106 ss., con nota di A. PALMIERI; in *Notariato*, 2006, p. 13 ss., con nota di M. TATARANO; in *Rivista di diritto privato*, 2006, pp. 683 ss., con nota di C. CICALA; arrivandosi a predicare «maturo il tempo per poter riconoscere, nell'art. 1384 cod. civ., un principio di carattere generale» [così P. PERLINGIERI, *Equilibrio*, cit., p. 450 e, nello stesso senso, più di recente, N. LIPARI, *Le categorie del diritto civile*, Milano, 2013, p. 159, per il quale la Cass. cit. «ha assu[nto] che la norma dell'art. 1384 cod. civ. sia espressione di un principio di proporzionalità di rilevanza costituzionale» (e v., da ultimo, G. VILLANACCI, *Ragionevolezza e proporzionalità nella rilevazione delle situazioni di riduzione ex officio della clausola penale*, in *Jus Civile*, 2017, pp. 683 ss.)]. Al tema ora richiamato si ricollegano anche le ordinanze "gemelle" della Consulta sulla caparra confirmatoria "iniqua" [Corte cost., ord., 2 aprile 2014, n. 77, in *Foro italiano*, 2014, c. 2036 ss., con nota di E. SCODITTI; *ibid.*, c. 2039 ss., con nota di R. PARDOLESI; *ibid.*, c. 2042 ss., con nota di G. LENER; Corte Cost., ord., 24 ottobre 2013, n. 248, *ibid.*, c. 383 ss., con nota di F.P. PATTI (e v. ID., *Caparra confirmatoria e riduzione giudiziale*, in *Treccani. Il libro dell'anno del diritto 2015*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2015, pp. 54 ss.); in *Giurisprudenza costituzionale*, 2013, pp. 3770 ss., con nota di F. ASTONE; e, per un commento a entrambe le ordinanze, G. D'AMICO, *Applicazione diretta dei principi costituzionali e nullità della caparra confirmatoria "eccessiva"*, in *Contratti*, 2014, pp. 927 ss.], sebbene v'abbia da osservare come il riferito nesso non debba necessariamente esprimersi per tramite dell'interpretazione analogica, la quale – seppure di per sé non errata, ché l'art. 1384 cod. civ. non contiene certo una norma eccezionale, in quanto attuativa del principio di proporzionalità – rischia, tuttavia, di «costitui[re] una pericolosa semplificazione, perché l'analogia, in un ordinamento fondato sulla gerarchia delle fonti e dei valori normativi, è un concetto spesso superfluo e riduttivo»: così G. PERLINGIERI, *Legge, giudizio e diritto civile*, in *Annali SISDiC*, 2018, pp. 63 ss., 76 (ove una rilettura in chiave critica, ma non *in parte qua*, di N. LIPARI, *Il diritto civile tra legge e giudizio*, Milano, 2017), nonché ID., *Ragionevolezza e bilanciamento nell'interpretazione recente della Corte Costituzionale*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2019, pp. 10 ss., 26 (e, già, ID., *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli, 2015, pp. 31, nt. 65; 37, nt. 75; 39, nt. 81; 87), ove anche dubbî sull'opportunità di ricorrere, nel caso di specie, al rimedio della nullità, dovendosi, a tale tecnica "ablativa", preferire quella "manutentiva" della *reductio* [su tale distinzione, v. D. DI SABATO, *Gli smart contracts: robot che gestiscono il rischio contrattuale*, in G. PERLINGIERI, A. FACHECHI (a cura di), *Ragionevolezza*, I, cit., pp. 387 ss., mentre sulle insidie del procedimento analogico v., recentemente, L. TULLIO, *Analogia: tra uguaglianza, ragion d'essere e meritevolezza dell'estensione*, in G. PERLINGIERI, M. D'AMBROSIO (a cura di), *Fonti, metodo e interpretazione*, Napoli, 2017, pp. 101 ss.]. Attorno alla più ristretta nozione di "giustizia contrattuale" v., per tutti, F. VOLPE, *La giustizia contrattuale tra autonomia e mercato*, Napoli, 2004, e la bibliografia richiamata già a pp. 8 ss., specialmente nt. 2 (e v., altresì, pp. 183 ss. sui profili applicativi della proporzionalità e della ragionevolezza nella "revisione" del contratto), nonché, le voci enciclopediche di ID., *Contratto giusto*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sez. civ., Agg.*, Torino, 2007, pp. 384 ss., di R. SACCO, *Giustizia contrattuale*, *ibid.*, Torino, 2012, pp. 534 ss. e di V. CALDERAI, *Giustizia contrattuale*, in *Enciclopedia del Diritto, Annali*, VII, Milano, 2014, pp. 447 ss. V., poi, F. GALGANO, *Libertà contrattuale e giustizia del contratto*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2005, pp. 509 ss.; V. ROPPO, *Giustizia contrattuale e libertà economiche: verso una revisione della teoria del contratto?*, in *Politica del diritto*, 2007, pp. 451 ss.; A. CATAUDELLA, *La giustizia del contratto*, in *Rassegna di diritto civile*, 2008, pp. 625 ss.; G. VETTORI, *Il contratto europeo fra regole e principi*, Torino, 2015, pp. 149 ss. (già ID., *Autonomia privata e contratto giusto*, in *Rivista di diritto privato*, 2000, pp. 21 ss.); N. LIPARI, *Intorno alla "giustizia" del contratto*, Napoli, 2016; G. CHIODI (a cura di), *La giustizia contrattuale. Itinerari della giurisprudenza italiana tra Otto e Novecento*, Milano, 2009; A. MORACE PINELLI, *Il contratto giusto*, in *Rivista di diritto civile*, 2020,

Di là dalla possibilità d’inserire nel regolamento contrattuale clausole redistributive *ad hoc*¹⁵, è noto come il nostro sistema codicistico non sia rimasto estraneo a questa esigenza, avendo apprestato – per l’epoca, avveniristicamente¹⁶ – strumenti rimediali non solo speciali (cfr., ad es., l’art. 1664 cod. civ.¹⁷), ma anche generali, come l’*eccessiva onerosità sopravvenuta* (artt. 1467 ss. cod. civ.), con la quale, lasciando parlare la Relazione al Codice civile (n. 665), s’introdusse «in modo espresso e in via generale, il principio dell’implicita soggezione dei contratti con prestazioni corrispettive alla clausola *rebus sic stantibus*, sulle tracce del diritto comune e quindi in collegamento con una tradizione prettamente italiana, seguita fino ad ora solo da alcuni sistemi positivi stranieri».

pp. 663 ss.; P.E. CORRIAS, *Giustizia contrattuale e poteri conformativi del giudice*, *ibid.*, 2019, p. 348 ss.; G. D’AMICO, *Giustizia contrattuale e contratti asimmetrici*, in *Europa e diritto privato*, 2019, pp. 1 ss.; E. NAVARRETTA, *Il contratto “democratico” e la giustizia contrattuale*, in *Rivista di diritto civile*, 2016, pp. 1262 ss. [anche in S. MAZZAMUTO, L. NIVARRA (a cura di), *Giurisprudenza per principi e autonomia privata*, Torino, 2016, pp. 52 ss.]. Sull’“equità” si segnalano invece le recenti e colte riflessioni di R. CALVO, *L’equità nel diritto privato. Individualità, valori e regole nel prisma della contemporaneità*, Milano, 2010 e, particolarmente, ID., *L’equità nel diritto civile (studio sull’attualità della sentenza celsina “ius est ars boni et aequi”)*, in *Annali della facoltà giuridica dell’Università di Camerino*, 2012, pp. 321 ss., specialmente 358 ss. ove, però, una serrata critica alla posizione della giurisprudenza di legittimità, poco sopra ricordata, tesa ad ammettere la possibilità di *reducere ad aequitatem* la penale *ex officio*, in deroga alla formula *ne eat iudex extra petita partium*. Infine, sulla distinzione tra equità e ragionevolezza v. G. PERLINGIERI, *Profili*, cit., pp. 125 ss.; tra quest’ultima e la proporzionalità, p. 138 ss., oltreché ID., *Sul criterio di ragionevolezza*, in *Annali SISDiC*, 2017, pp. 25 ss., specialmente p. 58, ove, in particolare, si argomenta – con corredo di significativi esempi – nel senso che «la ragionevolezza, a differenza della proporzionalità, prescinde da una valutazione meramente quantitativa o di misura [...] ciò che è proporzionato non sempre è ragionevole [...] una reazione proporzionata può risultare irragionevole [...] un rimedio proporzionato può risultare irragionevole e incongruo agli interessi e i valori normativi coinvolti in un caso concreto».

¹⁵ Condizioni risolutive, clausole d’indicizzazione (ad es. numeri indici, Istat, oro, valuta pregiata, merci), d’adeguamento o di revisione, ecc.: per un’esautiva rassegna si rinvia, per tutti, a A. RICCIO, *Dell’eccessiva onerosità*, cit., pp. 38 ss., il quale in linea generale ha avuto modo d’evidenziare che «non vi è più serio ostacolo ad enunciare il principio della generale ammissione di tali clausole, dato che con esse le parti contraenti mirano a conservare tra una prestazione già eseguita ed una controprestazione da eseguire nel futuro, quella equivalenza che il nuovo codice civile ritiene rispondere ad un interesse delle parti meritevole di tutela e non contrastante con l’altro principio del potere liberatorio della valuta nazionale [l’allusione è, evidentemente, all’art. 1277 cod. civ.]» (p. 40). Sul regime di concorrenza con la disciplina legale, v. la Cass. civ., 29 giugno 1981, n. 4249, in *Foro italiano*, 1981, I, c. 2132 ss., con nota di R. PARDOLESI, secondo la quale «la stipulazione di una clausola di adeguamento del prezzo contrattuale non esclude, a fronte di sopravvenienze talmente eccezionali nella loro natura o entità da rendere concretamente inoperante l’indicizzazione divisata dalle parti, l’applicabilità della disciplina in tema di eccessiva onerosità» (e v. anche le acute riflessioni di F. MACARIO, *Le sopravvenienze*, cit., pp. 711-714, specialmente nt. 45).

¹⁶ Da ultimo, F. MACARIO, *Per un diritto*, cit., p. 208, osserva che trattasi di «una novità del codice civile del 1942, ignota alla tradizione civilistica, in quanto dogmaticamente spuria, e dunque non risultante nelle blasonate codificazioni francese e tedesca» e così anche P. SIRENA, *Eccessiva onerosità*, cit., p. 206, rileva che il Codice «si collocò coraggiosamente in una posizione di avanguardia».

¹⁷ Il quale, ancora più modernamente, è ispirato a una logica “revisionale”; sulla fattispecie cfr. già O. CAGNASSO, *Appalto e sopravvenienza contrattuale*, Milano, 1979 e, più di recente, M. PENNASILICO, *L’eccessiva onerosità sopravvenuta dell’appalto tra scioglimento del rapporto e revisione del prezzo*, in P. PERLINGIERI, S. POLIDORI, *Domenico Rubino*, cit., II, pp. 827 ss., nonché S. POLIDORI, *L’incidenza della dottrina sulla giurisprudenza nell’appalto: proporzionalità, ragionevolezza e «giusto rimedio» nella soluzione dei problemi applicativi*, in *Rassegna di diritto civile*, 2016, pp. 569 ss., specialmente 572-573. Si v., altresì, l’art. 1584 cod. civ. per la locazione, l’art. 1623 per l’affitto, l’art. 1766 per il deposito, gli artt. 1896, 1897 e 1898 per l’assicurazione, nonché l’art. 39 del Codice del Turismo.

Affermazioni, queste, che, pur nella loro nettezza, non risolsero, ma anzi, forse, esacerbarono, l'annosa *querelle* – trascinatasi fino ad oggi e talvolta imperniatasi, per effetto d'una sorta di «ansia da classificazione»¹⁸, più sulla *categoria*, che sull'*assiologia*¹⁹ – circondante il fondamento del nostro istituto²⁰.

¹⁸ Ad altro proposito stigmatizzata da G. PERLINGIERI, *Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi*, in *Colloqui in ricordo di Michele Giorgianni*, Napoli, 2008, pp. 1159 ss. (ora, con talune integrazioni, in *Rassegna di diritto civile*, 2008, pp. 146 ss.).

¹⁹ Sul punto v. ID., *Venticinque anni dalla Rassegna di diritto civile e la «polemica sui concetti giuridici». Crisi e ridefinizione delle categorie*, in AA.VV., *Temi e problemi della civilistica contemporanea. Venticinque anni dalla Rassegna di diritto civile*, Napoli, 2005, pp. 543 ss.; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, 3^a ed., Napoli, 2006, pp. 129 ss., specialmente p. 133, ove si legge che «col trascorrere delle esperienze storiche, istituti, concetti, strumenti, tecniche giuridiche, pur rimanendo nominalmente identici, mutano funzione, sì che talvolta finiscono col servire a scopi diametralmente opposti a quelli originari». Da ultimo, in un'efficace chiave de-costruttiva, N. LIPARI, *Le categorie*, cit., specialmente pp. 139 ss. sul contratto e pp. 155 ss. sulla sua «giustizia».

²⁰ Costante, sul punto, è l'«oscillazione» tra le teorie *subiettive* e quelle *obiettive* (così V. ROPPO, *Il contratto*, cit., p. 946 e, nello stesso senso, A. RICCIO, *Dell'eccessiva onerosità*, cit., p. 23; E. GABRIELLI, *L'eccessiva onerosità*, cit., p. 20; ID., *Rimedi*, cit., p. 180; ID., *Dottrine*, cit., p. 4; G.B. FERRI, *Dalla clausola*, cit., p. 60; G. CASELLA, *La risoluzione*, cit., p. 2; F. MACARIO, *Le sopravvenienze*, cit., p. 619; F. DELFINI, *Risoluzione*, cit., p. 1567; P. GALLO, *Eccessiva onerosità*, cit., p. 442), per quanto tale dicotomia abbia il demerito di semplificare alquanto un ben più complesso «dilemma sistematico» (con G. MIRABELLI, *Eccessiva onerosità*, cit., p. 88). Ad ogni modo, il riferimento alla clausola *rebus sic stantibus* [sulla quale v. i fondamentali e approfonditissimi studi di G. OSTI, *La così detta clausola «rebus sic stantibus» nel suo sviluppo storico*, in *Rivista di diritto civile*, 1912, pp. 1 ss. (ora in ID., *Scritti giuridici*, Milano, 1973, I, pp. 173 ss.) e ID., *Appunti per una teoria della «sopravvenienza»*, in *Rivista di diritto civile*, 1913, pp. 471 ss. (ora in ID., *Scritti*, cit., pp. 241 ss.)], contenuto nel già citato passo della Relazione, s'inscriveva indubbiamente nel quadro di una concezione *soggettivistica* della sopravvenienza [probabilmente contraddetta già dalla temporanea (in quanto abrogata dal r.d.l. n. 663/1920) previsione recata – durante la fase bellica – dell'art. 1 del d.lgs. lgt. n. 739/1915, a tenor della quale «a tutti gli effetti dell'art. 1226 cod. civ. la guerra è considerata caso di forza maggiore non solo quando renda impossibile la prestazione, ma anche quando la renda eccessivamente onerosa, purché l'obbligazione sia stata assunta prima della data del decreto di mobilitazione», e v. infatti A. BUFFA, *Di alcuni principi*, cit., p. 53, ma anche G. SEGRÈ, *Su alcuni provvedimenti in materia di diritto privato interno emessi in occasione della guerra*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1915, pp. 877 ss., 895]. Continuano a riferirsi alla formula latina – oltretutto la Cass. civ., sez. II, 11 novembre 1986 n. 6584, in *Foro italiano*, 1987, c. 2177 ss., con nota di G. MASSA e in *Giustizia civile*, 1987, pp. 1493 ss. con nota di M. COSTANZA, la quale, assai poco condivisibilmente, s'è spinta ad ascrivere il principio ad essa sotteso ai «principi generali del diritto» ex art. 12 disp. prel. cod. civ. – R. SACCO, *Il contratto*, cit., p. 1679, per il quale «i rimedi [di cui agli artt. 1467 ss. cod. civ.] [...] danno attuazione alla cosiddetta clausola *rebus sic stantibus*, che ha goduto, nella storia, di una considerazione variabile», sebbene poi l'A. pervenga – *ibid.*, p. 1683 – alla ricostruzione dell'istituto in termini di «bilanciamento» e «distribuzione del rischio» [e così anche, con qualche sfumatura, C.G. TERRANOVA, *L'eccessiva onerosità*, cit., pp. 47-48 ed E. GABRIELLI, *L'eccessiva onerosità*, cit., pp. 8, 27-33, il quale, in particolare – oltre a ben compendiare le fondate critiche mosse alla teoria «subiettiva», giacché «in presenza di un'esplicita regolamentazione dell'eccessiva onerosità diviene superfluo ricorrere ad una finzione, e così presupporre a fondamento della disciplina una clausola non espressa; per un altro verso, risulta erroneo tale modo di procedere, dato che il rimedio apprestato dall'ordinamento opera anche se le parti non lo hanno tenuto presente al momento della stipulazione, e quindi non hanno pensato al caso in cui potesse sopraggiungere un eccessivo, in quanto non previsto, mutamento nel valore, o nelle modalità di esecuzione, della prestazione» (pp. 22-23) – ha offerto una suggestiva ricostruzione dell'istituto entro la categoria del «tipo» e dell'«operazione economica» (e v., infatti, ID., *Il contratto e l'operazione economica*, in *Rivista di diritto civile*, 2003, pp. 93 ss.; ID., *L'operazione economica nella teoria del contratto*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2009, pp. 905 ss.)]. In termini più generali, l'orientamento moderno tende ad accreditare una lettura *oggettiva* della figura, per lo più fondata sul difetto cd. funzionale della causa (così P. PERLINGIERI, *Equilibrio*, cit., p. 455; ID., *Manuale*, cit., pp. 633, 639; A. RICCIO, *Dell'eccessiva onerosità*, cit., p. 34; R. CALVO, *Diritto civile*, cit., p. 524; A. PINO, *La eccessiva onerosità*, cit., pp. 127 ss.; E.

3. Il binomio “straordinarietà-imprevedibilità” (endiadi, continenza non reciproca o cumulo occasionale?) e la pandemia quale evento di “portata generale tale da incidere sulla vita della Nazione”

Ricorderemo – scolasticamente – come esso s’attivi al ricorrere di tre presupposti: *i)* il differimento delle (*rectius*, di almeno una delle) prestazioni, ancóra inesaurita/e, in guisa da poter qualificare il *contratto* come *di durata*, *i.e.* “a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita”; *ii)* il riscontro di un’*eccessività* nell’*onerosità* della prestazione medesima, la quale è

REUDENTI, *Sulla nozione*, cit., pp. 347, 350; C. FISSOTTI, *Risoluzione*, cit., p. 134; G.B. FERRI, *Dalla clausola*, cit., pp. 65-67; G. CASELLA, *La risoluzione*, cit., pp. 22-23; P. GALLO, *Eccessiva onerosità*, cit., pp. 442-443; F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali*, cit., pp. 185-186; E. BETTI, *Teoria generale*, cit., p. 502). Sul punto v., però, le perplessità (oltreché di R. SACCO, *Il contratto*, cit., p. 1681, specialmente nt. 5; E. GABRIELLI, *L’eccessiva onerosità*, cit., p. 25; C.G. TERRANOVA, *L’eccessiva onerosità*, cit., pp. 35-36; A. DE MARTINI, *L’eccessiva onerosità*, cit., pp. 18-19; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, cit., p. 420; nonché, nel contiguo ambito rescissorio, di O.T. SCOZZAFAVA, *Il problema*, cit., pp. 341-343) specialmente di P. TARTAGLIA, *Onerosità eccessiva*, cit., pp. 157-160, il quale ritiene che la tesi “causalistica”, «nonostante, la sua indubbia suggestione e l’autorevolezza dei suoi sostenitori, non sembra resistere a un approfondito vaglio critico», sia per l’impossibilità di riconnettere effetti ad un «fatto sopravvenuto che incide *a posteriori* sulla realizzazione del negozio e non sulla sua originaria realizzabilità» (ma, potendosi, a ciò, non così disagevolmente, replicare, ad es., con A. CATAUDELLA, *Sul contenuto*, cit., p. 242, che «l’ordinamento, che condiziona la sua tutela alla positiva valutazione della funzione, non può fermarsi, nell’operare tale valutazione, al momento della conclusione del contratto, ma deve protrarre il suo controllo al riguardo fino al momento in cui la funzione si realizza»), sia perché «se il legislatore non è intervenuto nel caso di sproporzione originaria fra le prestazioni per tutelare l’equivalenza di esse [art. 1448 cod. civ.], *a fortiori* non ha previsto certamente ciò in un momento successivo alla stipulazione medesima, al sopravvenire di fatti che riguardino una prestazione non ancora eseguita» [pp. 159-160; e il parallelo trovasi già autorevolmente tratteggiato in R. NICOLÒ, voce *Alea*, in *Enciclopedia del Diritto*, I, Milano, 1958, pp. 1024 ss., 1026-1027, il quale soggiungeva, peraltro, che «la realizzazione e la conservazione dell’equilibrio contrattuale non si pone davvero come un fine primario dell’ordinamento», sicché al Maestro (*ibid.*, nt. 5) «non [...] sembra[va]no del tutto esatte le opinioni di coloro che nell’alterazione dell’equilibrio contrattuale vedono un vizio sopravvenuto della causa» (il passo ora citato è, però, tacciato d’anacronismo, recentemente, da N. LIPARI, *Il diritto*, cit., p. 258, nt. 57)]. Queste ultime notazioni mettono in luce come il riferimento al concetto di *causa* non sia del tutto appagante, o quanto meno ultimativo, a fini ricostruttivi (e, da ultimo, a negare che «l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione [...] incid[er]a sulla causa» è anche la Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2007, n. 12235, cit.), giacché – approfondendo le ragioni del dissidio tra le tesi *causaliste* e *anticausaliste* – si registra quella stessa diversità d’impostazioni, relativa alle scelte di fondo del sistema ordinamentale, che, disintermediando l’elemento causale, ben può essere ricondotta, direttamente, al fenomeno risolutorio, vertendosi, insomma, intorno alla necessità, o meno, d’assicurare un *equilibrio* tra le prestazioni [a quest’ultimo alludono particolarmente, E. BETTI, *Teoria generale*, cit., p. 501; A. BUFFA, *Di alcuni principi*, cit., pp. 53, 54, 59; A. DE MARTINI, *L’eccessiva onerosità*, cit., p. 29; F. CARRESI, *Il contratto*, cit., p. 842; G. ALPA, *Manuale*, cit., p. 653; F. GAZZONI, *Manuale*, cit., p. 1037; C. CACCAVALE, *Giustizia*, cit., p. 89; C. CAMARDI, *Economie*, cit., p. 399; mentre insistono più sul fondamento *equitativo* D. RUBINO, *Svalutazione*, cit., p. 780 e, riasuntivamente, F. DELFINI, *Risoluzione*, cit., p. 1567 (*contra*, esplicitamente, sul punto, M. FERRARI, *Osservazioni*, cit., p. 1083 e, *spec.*, E. OSILIA, *Sul fondamento*, cit., p. 45, per il quale «l’equità, intesa nel senso di principio astratto, è tutto quello che ciascuno vuole o crede debba essere: è una nozione giuridicamente inutilizzabile per la sua estrema indeterminatezza», ma si v., in contrario, quanto meno, gli artt. 1467, u.c., e 1468 cod. civ.)] e, quindi, di realizzare il principio di *proporzionalità* (v. *amplius*, *supra*, nt. 14) che ne è alla base, essendosi esattamente osservato che «istituti quali la rescissione per lesione e la risoluzione per eccessiva onerosità [...] si configurano come gli antesignani di una sia pur timida ed eccezionale necessità di evitare *sproporzioni* macroscopiche a favore di chi non le ‘merita’» (così P. PERLINGIERI, *Nuovi profili del contratto*, in *Rassegna di diritto civile*, 2000, pp. 545 ss., ora in ID., *Il diritto*, cit., pp. 415 ss., da cui si cita, 429-430, corsivo nostro; allude diffusamente alla “sproporzione” anche C.M. BIANCA, *Diritto civile*, cit., pp. 415-416).

senz'altro da escludersi (arg. ex art. 1467, comma 2°, cod. civ.²¹) qualora essa rientri nella “alea normale del contratto”; *iii*) la verifica di “avvenimenti straordinari e imprevedibili”.

I primi due profili appartengono alla sfera del *particolare* (dovendo esser vagliati in sede applicativa rispetto alla singola vicenda contrattuale), mentre ora occorre verificare, più in generale, se la pandemia possieda quei requisiti di *straordinarietà*²² e *imprevedibilità*²³ con cui il legislatore caratterizza i fatti – naturali umani tecnici economici politici normativi – causativi dell'onerosità superveniente, secondo un accertamento di fatto²⁴, come tale riservato al giudice del merito e incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi motivazionali²⁵.

Già in un saggio del 1973, Vincenzo Roppo sottolineava le «gravi perplessità [che] accompagnano i tentativi di definire ciò che la legge intende per “avvenimenti straordinari e

²¹ Ma v., sul punto, perspicuamente, R. NICOLÒ, voce *Alea*, cit., p. 1026, per il quale «la condizione che l'onerosità sopravvenuta esorbiti dall'alea normale del contratto non coincide col requisito quantitativo della onerosità sopravvenuta (che deve essere eccessiva), ma ha piuttosto riguardo a un profilo qualitativo: bisogna cioè esaminare se il tipo di contratto posto in essere, per il suo contenuto e per la sua funzione, non implichi di per sé che al momento del suo perfezionamento vi sia o vi debba essere la consapevolezza di affrontare necessariamente un certo margine di rischio [...]», sicché si danno contratti in cui la distinzione tra i riferiti aspetti – *quantitativo e qualitativo* – tende a sfumare, mentre ve sono altri (tra cui, per l'A., l'appalto, la somministrazione, il trasporto e «in genere i contratti che risentano più direttamente della influenza esercitata dalle condizioni di mercato o della complessità della organizzazione di impresa di una delle parti o del pericolo esterni che il comportamento esecutivo di una delle parti deve affrontare») nei quali il secondo profilo finisce per assumere un'autonoma rilevanza.

²² R. SACCO, *Il contratto*, cit., p. 1696: «imprevedibilità del fatto significa che non c'è ragione di credere, sulla base di un criterio di normalità, che il contraente (o meglio: il contratto) normale abbia tenuto conto della sua eventualità», dovendosi far capo – con G. CASELLA, *La risoluzione*, cit., p. 150 – «alla non ripetizione con frequenza e regolarità di un determinato evento».

²³ P. GALLO, *Eccessiva onerosità*, cit., p. 452: sono straordinari gli eventi «che si pongono al di fuori della norma, e quindi si verificano raramente, come per esempio guerre, sommosse, cataclismi naturali, e così via»; nello stesso senso, C.M. BIANCA, *Diritto civile*, cit., p. 426, per il quale si dicono tali «quelli che si manifestano raramente» e «[...] la rarità può concernere il tipo dell'evento o la sua portata».

²⁴ Da effettuare, dunque, in concreto, e non certo in astratto, poiché, altrimenti – con A. PINO, *La eccessiva onerosità*, cit., pp. 75-76 – «l'art. 1467 sarebbe praticamente inapplicabile, giacché non vi è avvenimento che, in astratto, non possa essere previsto dall'uomo, a meno che, per imprevedibilità si voglia intendere non tanto l'*an* del verificarsi, quanto il momento nel quale l'avvenimento si possa verificare. Ma, allora, la caratteristica diventerebbe relativa alle circostanze di tempo di modo e quasi tutti – se non tutti – gli avvenimenti sarebbero imprevedibili». Di *res facti* discorre anche R. SACCO, *Il contratto*, cit., p. 1701 ed esemplare in proposito è la Cass. civ., sez. II, 8 agosto 2003, n. 11947, in *Contratti*, 2004, pp. 348 ss. e in *Gius*, 2004, pp. 328 ss., ove si afferma che «la questione dell'applicabilità ad un determinato contratto dell'intera disciplina dell'art. 1467 cod. civ. sulla onerosità sopravvenuta deve essere risolta dal giudice *con specifico riferimento al caso concreto* ed all'azione effettivamente proposta, dovendosi, a tal fine considerare non solo la natura e la struttura (dal punto di vista meramente classificatorio) del contratto sulla cui risoluzione si controverta, ma anche le modalità ed i tempi di adempimento delle reciproche prestazioni connesse al contratto stesso» (corsivo nostro; v. anche, ampiamente, P. PERLINGIERI, *Fonti del diritto e “ordinamento del caso concreto”*, in *Rivista di diritto privato*, 2010, pp. 7 ss., 9, ove si evoca «la centralità della dimensione fattuale, ossia della valutazione del fatto quale ‘motore’ e non ‘accidente’ del fenomeno giuridico»).

²⁵ Da ultimo, v. la Cass. civ., sez. II, 11 aprile 2017, n. 9314, in *CED Cassazione*, 2017, e già, *ex multis*, Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2007, n. 12235, cit.; Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22396, in *Contratti*, 2007, pp. 559 ss., con nota di C. MARSEGLIA; Cass. civ., sez. II, 23 febbraio 2001, n. 2661, in *Giurisprudenza italiana*, 2001, pp. 1824 ss., con nota di V. CORRIERO.

imprevedibili»²⁶ e, a quasi cinquant'anni da allora, non sembra che quelle si siano dissolte in senso univoco, essendosi sostenuto che tra le due aggettivazioni vi sia un rapporto ora di «endiadi»²⁷, ora di «continenza non reciproca»²⁸, ora – secondo una tesi che, stante la rilevata “[...] impossibilità di elaborare una teoria»²⁹ generale al riguardo, si lascia apprezzare nella misura in cui non esclude *a priori* tutte le eventualità consegnabili dalla prassi all'ermeneusi – di «cumulo occasionale»³⁰.

²⁶ V. ROPPO, *Impossibilità*, cit., p. 1247.

²⁷ Così V. ROPPO, *Il contratto*, cit., p. 953, il quale – dopo aver affermato che «nella prassi degli interpreti, la doppia aggettivazione si contrae: il parametro della straordinarietà non riceve autonomo rilievo, e finisce assorbito in quello dell'imprevedibilità: che resta solo a comandare il giudizio» – ha, peraltro, a precisare che «il giudizio si gioca essenzialmente su due dati: il grado di specificità e il grado di probabilità del fatto sopravvenuto, cui riferire la possibilità di prevederlo. Più alto il grado di specificità che si assume, più facilmente il fatto dovrà considerarsi imprevedibile: è senz'altro prevedibile la generica possibilità che in futuro ci siano guerre; un po' meno prevedibile che ci sarà una guerra fra Israele e i paesi arabi; ancor meno prevedibile – anzi imprevedibile – che la guerra arabo-israeliana scoppierà nei prossimi 10 giorni e porterà alla chiusura del canale di Suez. Identificato il fatto nel suo giusto grado di specificità, conta poi il margine di probabilità del suo verificarsi: è prevedibile un fatto probabile al 60%; è imprevedibile un fatto con il 2% di probabilità; per un fatto probabile al 20% si discuterà». Nello stesso senso, F. MACARIO, *Le sopravvenienze*, cit., p. 646, che discorre di «espressione di per sé sovrabbondante che, nella prassi applicativa degli interpreti finisce perciò per contrarsi, ritenendosi sufficiente la valutazione sulla «imprevedibilità», tanto più che il carattere tendenzialmente più oggettivo del giudizio sulla «straordinarietà» sembrerebbe già espresso (e quindi, in un certo senso, assorbito) dalla considerazione della normalità dell'alea»; G.B. FERRI, *Dalla clausola*, cit., p. 67: «per ciò che riguarda il criterio della straordinarietà e dell'imprevedibilità dell'evento, sottolineato come il primo aspetto (la straordinarietà) sembra essere il presupposto del secondo (l'imprevedibilità), ciò nel senso che in tanto un evento è imprevedibile in quanto si realizzi fuori della sua dimensione ordinaria»; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, cit., p. 426: «la straordinarietà comporta di massima la imprevedibilità dell'evento, salvo che circostanze particolari facciano apparire come *probabile* il suo accedere». Sempre in chiave sovrappositiva, ma con diversa declinazione, G. AULETTA, *Risoluzione*, cit., p. 175 («sia il concetto di straordinarietà che quello di prevedibilità possono, con risultati di chiarezza, essere ricondotti al concetto di probabilità: se un evento non è probabile, non è da ritenersi prevedibile»), nonché, con posizione peculiare, F. DELFINI, *Risoluzione*, cit., p. 1571, per il quale «nel primo comma imprevedibilità e straordinarietà sono endiadi che fanno capo allo stesso elemento di giudizio, quello della imprevedibilità dell'evento che ha causato lo squilibrio; nel secondo comma la locuzione «onerosità non rientrante nell'alea normale» fa riferimento ad una ulteriore valutazione di imprevedibilità, riferita questa volta alla misura dello squilibrio».

²⁸ D. RUBINO, *Svalutazione*, cit., p. 729: «l'imprevedibilità [...] non coincide pienamente colla straordinarietà, ma è qualcosa di più (*ogni avvenimento ordinario è prevedibile, ma anche un avvenimento straordinario può essere prevedibile*); in questo senso, la duplicità degli aggettivi adoperati dalla legge è pleonastica, e sarebbe bastato dire imprevedibili» (corsivo nostro).

²⁹ Così E. GABRIELLI, *L'eccessiva onerosità*, cit., p. 60 e, nello stesso senso, con spiccata modernità, D. RUBINO, *Svalutazione*, cit., p. 729: «criteri assoluti ed aprioristici in questa materia non possono mai porsi».

³⁰ Per P. TARTAGLIA, *Onerosità eccessiva*, cit., p. 162, il criterio della straordinarietà avrebbe natura *obiettiva* («perché si riferisce a una contrapposizione straordinario-ordinario, che ha riguardo a leggi esterne, quanto meno di carattere statistico»), mentre quello dell'imprevedibilità *subiettiva* («in quanto fa riferimento alla fenomenologia della conoscenza»), per quanto l'uno e l'altro presentino anche, rispettivamente, connotati di soggettività e oggettività (giacché «come la straordinarietà non può venire giudicata se non col metro delle nostre conoscenze sul modo di prodursi degli eventi, la straordinarietà trascende il campo della mera soggettività perché non si apprezza con riguardo all'individuo che ha stipulato il contratto, bensì con riferimento all'uomo medio», e così anche F. GAZZONI, *Manuale*, cit., p. 1038, R. CALVO, *Diritto civile*, cit., p. 529; A. RICCIO, *Dell'eccessiva onerosità*, cit., p. 183, C.G. TERRANOVA, *L'eccessiva onerosità*, cit., pp. 130-131, G. CASELLA, *La risoluzione*, cit., p. 150, nonché tra le altre, la Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22396, cit.; ma in una prospettiva diversa cfr. A. DE MARTINI, *L'eccessiva onerosità*, cit., p. 30). Ne consegue che la relazione tra i due predicati non sarebbe di «continenza non reciproca» (come nella tesi del Rubino – v. nt. precedente – per il quale non potrebbe mai prefigurarsi un evento ordinario e imprevedibile), ma di «cumulo occasionale», potendosi dare sia un avvenimento *straordinario*, ma *prevedibile* (ad es., la svalutazione monetaria quale

Inoltre, come confermato anche da uno spunto offerto dalla già evocata Relazione al Codice³¹, che allude agli eventi con «portata generale tale da incidere sulla vita della Nazione», e superata l'infelice interpretazione che di esso ebbe ad offrire una risalente pronunzia di legittimità³², è oggi unanimemente ritenuto che, sebbene la norma subordini la risoluzione a parametri stringenti³³, questi ultimi sono, pur sempre, espressi in termini sommarî, sicché non v'ha ragione di propugnarne una lettura restrittiva³⁴, tale da escludere gli avvenimenti di portata generale³⁵, come, d'altronde, insegna il fenomeno della svalutazione monetaria³⁶, il quale – come s'è osservato – è

conseguenza di eventi bellici), sia uno *ordinario*, ma *imprevedibile*, quanto meno «all'atto della stipulazione del contratto e in rapporto alle circostanze in quel momento esistenti» (nello stesso senso, A. RICCIO, *Dell'eccessiva onerosità*, cit., pp. 182-183 e G. CASELLA, *La risoluzione*, cit., p. 150). In queste due ultime ipotesi, è, peraltro, evidente che la scelta di concedere il rimedio risolutorio dovrebbe passare per un'obliterazione del dato letterale dell'art. 1467, comma 1º, cod. civ., là dove richiede la ricorrenza congiuntiva, e non alternativa, dei riferiti presupposti.

³¹ «In parecchi casi il legislatore italiano ha dovuto intervenire con leggi speciali per disciplinare l'influenza di eventi straordinari sui contratti in corso: ma tale intervento si è determinato in relazione agli eventi più gravi e di portata generalissima. Deve essere invece considerata *anche* la quotidiana possibilità di avvenimenti straordinari ed imprevedibili che vengano a turbare profondamente l'equilibrio contrattuale, pur non avendo una portata generale tale da incidere sulla vita della Nazione».

³² Volendo per un attimo soprassedere all'irrelevanza precettiva dei *travaux préparatoires*, non ci si può esimere dal ricordare che, per quanto la congiunzione coordinante “anche” (vedila corsivata nella nt. precedente) non prestasse il fianco a dubbî, la Cass. civ., 23 aprile 1947, n. 610, cit., l'addusse pretestuosamente – *dura* Relazione, *sed* Relazione! – a fondare l'esclusione, dal perimetro applicativo della fattispecie risolutoria, della svalutazione monetaria: «quanto all'art. 1467 cod. civ., [esso] prevede l'ipotesi della difficoltà ad adempiere alla prestazione in conseguenza di sopravvenuti avvenimenti straordinari e imprevedibili, pei quali la prestazione stessa sia divenuta eccessivamente onerosa. Esso introduce, bensì, la clausola *rebus sic stantibus* nel diritto comune, ma ne limita l'efficacia alla quotidiana possibilità di avvenimenti, che direttamente e profondamente incidano nell'economia e nell'equilibrio del contratto, senza che attengano alla vita della Nazione: ché, rileva la Relazione al codice (n. 665), per disciplinare l'influenza di questi avvenimenti, più gravi e di portata generalissima, sui contratti in corso, il legislatore è molte volte intervenuto, e interviene, con leggi speciali». Per la diversa, e corretta, impostazione della questione, prontamente offerta dal Rubino nella sua nota critica alla Cass. ora cit., v., *infra*, nt. 36.

³³ Secondo C.M. BIANCA, *Diritto civile*, cit., pp. 425-426, infatti, pel tramite di essi, «il codice ha [...] delimitato rigorosamente l'ambito di operatività dell'eccessiva onerosità sopravvenuta».

³⁴ V. *spec.* F. CARRESI, *Il contratto*, cit., pp. 842-843, il quale propone di «interpretare estensivamente [la norma], così da ricomprendervi qualunque avvenimento anche di per sé limitata portata che il contraente non poteva ragionevolmente prevedere o di cui non poteva ragionevolmente prevedere l'incidenza o la durata sulla prestazione da lui dovuta o su quella a lui dovuta dall'altra parte».

³⁵ In questo senso, v., ad es., V. ROPPO, *Il contratto*, cit., p. 954; P. PERLINGIERI, *Manuale*, cit., p. 640, per il quale gli eventi anzi “*devono*” avere carattere di generalità, «non rilevando una situazione di difficoltà che si verifica nella sfera del solo debitore»; M. LIPARI, *La risoluzione*, cit., p. 2796; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, cit., p. 426, secondo cui «tipici eventi straordinari sono quelli esclusi dalle polizze assicurative (guerre, sommosse, ecc.)».

³⁶ Il problema s'inserisce nel quadro della onerosità cd. indiretta, ossia determinante lo svilimento non della prestazione, sibbene della controprestazione; mutuando l'esempio da V. ROPPO, *Il contratto*, cit., p. 950: «A deve ancora la sua prestazione e attende ancora la controprestazione in denaro da B; l'intervenuta svalutazione della moneta toglie valore a quanto A deve ricevere, e così rende oneroso per lui eseguire una prestazione non più adeguatamente remunerata dalla controprestazione». Al riguardo, con l'avallo del passaggio, malamente interpretato, della Relazione al Codice (v., *supra*, nt. 31-32), la Cass. civ., 23 aprile 1947, n. 610, cit. – decisione che s'è detta «ispirata a profili di politica economica», probabilmente essendosi [...] tem[uto] che una revisione generalizzata dei contratti [avesse potuto] incentivare il fenomeno inflazionistico» (C.G. TERRANOVA, *L'eccessiva onerosità*, cit., p. 136) – aveva escluso la rilevanza degli eventi svalutativi; tuttavia, solo un anno dopo furono accolte le riserve espresse dal Rubino nella sua nota critica alla pronunzia ora menzionata, cosicché già nella Cass. civ., 23 gennaio 1948, n. 88, in *Foro italiano*, 1948,

c. 298 ss., con nota di A. SCIALOJA, poteva leggersi che «non sembra a questo Supremo Collegio [...] che possa accogliersi il principio che la disposizione dell'art. 1467, fra gli avvenimenti straordinari ed imprevedibili, in essa contemplati, non comprende anche quelli a portata generale e riflettenti tutta la vita economica, giuridica e politica della Nazione, quali la svalutazione monetaria e la conseguente oscillazione dei prezzi», poiché «la norma è stata formulata in termini così generali ed astratti (per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili), da non consentire, per il significato logico e grammaticale delle parole, una interpretazione restrittiva, senza dire che, quanto più gravi ed estese sono le conseguenze di un avvenimento straordinario, tanto maggiore è la necessità di porvi riparo». Nello stesso senso, pressoché testualmente, s'esprimeva D. RUBINO, *Svalutazione*, cit., p. 728, il quale, opportunamente, soggiungeva che «quanto al passo della Relazione (n. 665), esso – anche a prescindere dal limitato valore che notoriamente può avere una relazione – non dice affatto che si sia voluto escludere per principio l'applicabilità dell'art. 1467 agli avvenimenti di portata generalissima ed interessanti tutta la vita della Nazione, ma dice solo che in precedenza, quando ancora non esisteva l'art. 1467, si era già sentito il bisogno di provvedere con alcune leggi speciali per alcuni casi del genere, ma, siccome mancava una norma generale per tutti gli avvenimenti straordinari e imprevedibili, e in specie per quelli di efficacia limitata a un singolo contratto o a singoli contratti, vi si è provveduto coll'art. 1467; e quindi non esclude per nulla che, una volta, emanata una norma siffatta, essa si riferisca anche ad avvenimenti generalissimi, ma anzi conferma implicitamente che l'art. 1467 si estende anche a questi ultimi avvenimenti, sempre in quanto per qualcuno di essi non viga una legge speciale, incompatibile coll'art. 1467». Come già ricordato, in quella sede il Maestro (*ibid.*, pp. 727-735) esaltava con vigore il fondamento equitativo della disposizione, anche al fine di sottolineare la sua prevalenza rispetto al principio nominalistico *ex art.* 1277 cod. civ. [su questo specifico profilo cfr., per un canto, in prospettiva critica, A. GAMBINO, *Eccessiva onerosità*, cit., p. 435 (secondo cui ove «si ponga l'accento sulle ragioni equitative che costituiscono il fondamento del rimedio della risoluzione e che dovrebbero giustificare la prevalenza di esso sul principio nominalistico, si dimentica che il richiamo all'equità – compiuto dalla dottrina dominante – nello spiegare la funzione dell'istituto significa che esso costituisce un'eccezione, dettata da peculiari ragioni pratiche, al principio generale della vincolatività per i contraenti dei rapporti convenzionali e che pertanto il rimedio non è estensibile al di là delle ipotesi espressamente richiamate dalla legge») e, per l'altro, in chiave approvativa – oltreché, da ultimo, G. PERLINGIERI, *Svalutazione*, cit., pp. 1010-1011 – specialmente E. BETTI, *Teoria generale*, cit., p. 504: «se talune recenti decisioni della giurisprudenza, con la loro arditezza, hanno suscitato allarme in qualche teorico del diritto per la messa in pericolo, che vi si è ravvisata, del principio nominalistico vigente per le obbligazioni pecuniarie (articolo 1277), pure sembra che ai giuristi di tendenza evolutiva, avversi a un'esegesi grettamente conservatrice del codice del '42, quelle decisioni debba apparire degne di essere meditate e apprezzate all'infuori di ogni preoccupazione dottrinarica [...] [in quanto] esse sono indici di una sensibilità sociale che impone all'interpretazione della legge il compito di tener conto di trasformazioni straordinarie e imprevedibili sopravvenute nella società e nell'economia odierna dei paesi europei» (e v. anche, ampiamente, E. GABRIELLI, *Alea*, cit., pp. 730-734)]. La tesi positiva è oggi accolta dalla dottrina maggioritaria: si v. P. PERLINGIERI, *Manuale*, cit., p. 640 il quale l'addita quale principale ipotesi di avvenimento straordinario e imprevedibile (nello stesso senso R. SACCO, *Il contratto*, cit., p. 1697; P. RESCIGNO, *Manuale*, cit., p. 581; F. GAZZONI, *Manuale*, cit., p. 1037, il quale riporta come esempio la Cass. civ., 29 giugno 1981, n. 4249, cit., concernente l'improvviso aumento del costo del greggio a causa del conflitto arabo-israeliano del 1973); M. LIPARI, *La risoluzione*, cit., p. 2795; P. TARTAGLIA, *Onerosità eccessiva*, cit., pp. 165 (ma v. p. 166 per le varie ipotesi); F. GALGANO, *Il contratto*, cit., p. 499; A. RICCIO, *Dell'eccessiva onerosità*, cit., p. 226; R. CALVO, *Diritto civile*, cit., p. 529; E. GABRIELLI, *L'eccessiva onerosità*, cit., p. 61; C.G. TERRANOVA, *L'eccessiva onerosità*, cit., p. 135; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, cit., p. 426; A. BUFFA, *Di alcuni principi*, cit., pp. 58-61; A. DE MARTINI, *L'eccessiva onerosità*, cit., pp. 61-66; G. AULETTA, *Risoluzione*, cit., p. 176; E. REDENTI, *Sulla nozione*, cit., p. 350; G. PERLINGIERI, *Svalutazione*, cit., p. 1006; M. FERRARI, *Osservazioni*, cit., p. 1075; V.R. CASULLI, *Compravendita*, cit., p. 1013; G. ALPA, *Manuale*, cit., p. 654; F. MACARIO, *Le sopravvenienze*, cit., pp. 651-653; E. BETTI, *Teoria generale*, cit., p. 504; P. GALLO, *Eccessiva onerosità*, cit., p. 452.; F. DELFINI, *Risoluzione*, cit., p. 1568. *Contra*, ma in una prospettiva di formalistica chiusura A. PINO, *La eccessiva onerosità*, cit., pp. 4-5 e cfr., invece, le più articolate posizioni di C. FISSOTTI, *Risoluzione*, cit., pp. 118-122 (fondate sul rapporto coll'art. 1224 cod. civ., su cui v. anche D. RUBINO, *Svalutazione*, cit., p. 734, nt. 7) e, soprattutto, di A. GAMBINO, *Eccessiva onerosità*, cit., pp. 431-437, il quale – pur reputando erronea l'estensione dell'ambito applicativo dell'istituto alla riduzione di valore della controprestazione, ché sarebbe «palese il contrasto [...] con la formula dell'art. 1467 cod. civ., che fa riferimento alla sola eccessiva onerosità della prestazione, in pieno corrispondente all'intendimento legislativo di porre una deroga al principio fondamentale della conservazione, sino al limite dell'impossibilità, dell'assetto di interessi stabilito dalle parti solo ove ricorra un eccessivo aggravio patrimoniale per il debitore della prestazione» – imposta i termini della questione sulla scorta della teoresi secondo cui l'eccessiva onerosità andrebbe valutata in sé, e non raffrontando prestazione e controprestazione (ma, di là dalla tesi che intravede nel

stato, anzi, quello che, più d'ogni altro, ha «indotto la giurisprudenza italiana successiva al 1942 a valorizzare la normativa della risoluzione»³⁷.

4. Conclusioni

Alla stregua di quanto sopra osservato, non ci pare revocabile in dubbio che la pandemia debba essere, in linea generale, e salva la consueta verifica delle circostanze concrete³⁸, qualificata come avvenimento *straordinario e imprevedibile*³⁹ (poco, a tal fine, rilevando se s'intendano tali requisiti come sovrapponibili, non reciprocamente continenti o ancora occasionalmente cumulabili), in quanto essa esorbita – irrefragabilmente – dalle capacità predittive dello “uomo medio”⁴⁰, al quale sembra irragionevole rimproverarsi di *non intellexisse quod nemo intellexit*, al

“medio monetario” il parametro per accertare l'entità della *variatio*, ciò che più qui interessa evidenziare è che anche tale A. reputa infondati i rilievi, espressi dalla Cass. civ., 23 aprile 1947, n. 610, cit., concernenti la «pretesa irrilevanza degli avvenimenti di ordine generale, che toccano l'intera vita della nazione» e la “[...] mancanza dei caratteri della straordinarietà e della imprevedibilità nel verificarsi – e nella misura – della svalutazione monetaria post bellica»). In giurisprudenza, l'orientamento favorevole è pressoché unanime (v., *ex multis*, Cass. civ., 15 dicembre 1984, n. 6574, cit.; Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 1986, n. 7119, in *Massimario di Giurisprudenza italiana*, 1986; Cass. civ., sez. II, 3 agosto 1990, n. 7833, in *Giurisprudenza italiana*, 1991, pp. 163 ss., con nota di G.M. PELLEGRINI; Cass. civ., sez. II, 13 gennaio 1995, n. 369, in *Massimario di Giurisprudenza italiana*, 1995), sebbene esso abbia registrato dapprima talune precisazioni (v., ad es., la Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 1995, n. 1027, in *Corriere giuridico*, 1995, pp. 586 ss., con nota di F. MACARIO, la quale ha negato rilievo alla mera fluttuazione dei prezzi del mercato immobiliare) e, recentemente, delle tendenze (invero non così spiccatamente) involutive: il riferimento è alla Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2004, n. 4423, in *Notariato*, 2004, pp. 345 ss., in *Contratti*, 2004, pp. 904 ss. e in *Gius*, 2004, pp. 2807 ss., la quale – pronunziandosi in tema di risoluzione di un contratto preliminare di vendita – ha sì affermato che «l'aumento progressivo di valore dell'immobile e la progressiva svalutazione della moneta sono eventi [...] prevedibili, e rientrano nella comune alea contrattuale», ma sempreché essi “[...] non assum[a]no proporzioni abnormi ed insolite», che nel caso di specie non erano state allegate dai ricorrenti (nello stesso senso, in analoga vicenda, v., da ultimo, la Cass. civ., sez. II, 11 aprile 2017, n. 9314, in *CED Cassazione*, 2017).

³⁷ C.G. TERRANOVA, *L'eccessiva onerosità*, cit., p. 134, nt. 78; parimenti ne esalta la significatività R. SACCO, *Il contratto*, cit., p. 1697.

³⁸ V. la Cass. civ., sez. II, 8 agosto 2003, n. 11947, già cit. alla nt. 24.

³⁹ È significativo sottolineare, peraltro, come l'art. 56, comma 1°, del Decreto cd. “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) preveda che «ai fini del presente articolo» (concernente le “misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di Covid-19”) «l'epidemia da Covid-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia».

⁴⁰ Parametro ricorrente sia in dottrina [V. ROPPO, *Il contratto*, cit., p. 954; M. LIPARI, *La risoluzione*, cit., p. 2799; A. RICCIO, *Dell'eccessiva onerosità*, cit., p. 184; R. SACCO, *Il contratto*, cit., p. 1696 (testualmente richiamato da G.B. FERRI, *Dalla clausola*, cit., pp. 67-68); P. TARTAGLIA, *Onerosità eccessiva*, cit., p. 162; E. GABRIELLI, *L'eccessiva onerosità*, cit., p. 59; C.G. TERRANOVA, *L'eccessiva onerosità*, cit., p. 131; A. BUFFA, *Di alcuni principi*, p. 55; A. DE MARTINI, *L'eccessiva onerosità*, cit., p. 30; A. PINO, *La eccessiva onerosità*, cit., pp. 78-79; G. AULETTA, *Risoluzione*, cit., p. 174; G. CASELLA, *La risoluzione*, cit., p. 152 (il quale evoca al riguardo il «criterio statistico dell'*id quod plerumque accidit*)»]; F. MACARIO, *Le sopravvenienze*, cit., p. 647; F. CARRESI, *Il contratto*, cit., p. 837; P. GALLO, *Eccessiva onerosità*, cit., p. 452], che in giurisprudenza. In relazione a quest'ultima, interessante è la vicenda, sempre concernente il fenomeno inflazionistico, alla base della Cass. civ., sez. II, 15 dicembre 1984, n. 6574, cit., la quale ha cassato la pronuncia della Corte d'Appello di Lecce, ove aveva ritenuto che il giudizio d'imprevedibilità dovesse essere effettuato sulla scorta delle conoscenze a disposizione della parte, sicché – si legge nella sentenza di merito –

sofisma secondo cui la perturbazione dell'equilibrio contrattuale debba essere eziologicamente ascritta non già all'emergenza epidemiologica in quanto tale, ma alle ripercussioni (*stricto sensu* tecniche sociali economiche logistiche organizzative) cui essa ha dato àdito, sembra possa, poi, replicarsi, *mutatis mutandis*, col buon senso di Domenico Rubino, il quale – a proposito degli eventi bellici – così, nel 1947, ebbe a scrivere: «si può anche ritenere, che rispetto alla guerra, la svalutazione non sia un avvenimento straordinario, nel senso che durante e dopo una guerra si verifica generalmente una svalutazione; ma è la guerra che sua volta costituisce avvenimento straordinario, e ciò conferisce carattere di straordinarietà – nei confronti della vita usuale – anche alle conseguenze di essa»⁴¹.

In questa direzione s'è mossa anche la più recente letteratura⁴², nella quale si registra, altresì, una crescente insoddisfazione per l'apparato rimediale codicistico, anacronisticamente incardinato

l'imprenditore edile, nel caso *de quo* promittente alienante, avrebbe avuto «l'onere di acquisire una conoscenza specifica e diacronica del mercato, con riguardo a tutti i fattori che sul piano interno come su quello sovranazionale possono influenzarne l'andamento», godendo egli «del maggior vantaggio che l'attività più spiccatamente speculativa gli riserva». Viceversa, i giudici di legittimità hanno sostenuto che «nulla autorizza a distinguere la posizione dell'appaltatore da quella del venditore (o promittente venditore)», giacché la prevedibilità «ha per metro la capacità di previsione dell'uomo medio, correlata alla situazione esistente al momento del negozio», senza una particolare enfasi – malgrado l'art. 1176, comma 2°, cod. civ. – sulle qualità soggettive delle parti, specialmente in relazione ad eventi come quello svalutativo. Condivisibili, al riguardo, appaiono i rilievi di M. LIPARI, *La risoluzione*, cit., p. 2799, il quale ha evidenziato come «forse p[ossa] sostenersi che l'ordinamento adotta tendenzialmente dei criteri di responsabilità contrattuale più rigorosi nei confronti dell'imprenditore, esigendo una diligenza maggiore ed accollandogli un esteso rischio contrattuale [...] [ma] tale proposizione, se dimostrata, è comunque risultato e non premessa d'indagine: conclusione approssimativa, da verificare nelle ipotesi particolari, senza alcuna affrettata generalizzazione». Più recentemente, v. la Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2007, n. 12235, cit., ove s'è affermato che «il carattere della imprevedibilità deve essere valutato secondo criteri obiettivi, riferiti ad una normale capacità e diligenza media, avuto riguardo alle circostanze concrete del caso sussistenti al momento della conclusione del contratto».

⁴¹ D. RUBINO, *Svalutazione*, cit., p. 728.

⁴² V., ad es., A. FACHECHI, *Stato d'emergenza*, cit., la quale – richiamando anch'ella il pensiero di D. Rubino – ha sostenuto che «l'eccezionalità delle circostanze non ammette dubbi su «straordinarietà» e «imprevedibilità» di un evento idoneo a incidere non soltanto su singoli rapporti, ma sull'intera vita del Paese [...] [e] non vale a escludere il requisito della imprevedibilità neppure la circostanza che il fatto si sia già per parte verificato al momento della stipulazione del contratto, quando imprevedibile è la portata dell'impatto dello stesso sul sinallagma», sicché «in queste situazioni, l'eccessiva onerosità sopravvenuta sembrerebbe astrattamente configurabile», per quanto poi l'A. faccia, assai opportunamente, salva «la verifica, in concreto, della sussistenza dei presupposti d'applicabilità della relativa disciplina». Nella stessa direzione, A. FEDERICO, *Misure*, cit., p. 240; L. COPPO, *Il diritto*, cit., p. 404; L. RUGGERI, M. GIOBBI, *Vulnerabilità*, cit., p. 343; E. BELLISARIO, *Covid-19*, cit.; M. GRONDONA, *Dall'emergenza*, cit., pp. 321, 323; R. MORELLO, *Gli effetti*, cit.; E. GIORGINI, *Pandemia*, cit., pp. 280-281; O. CLARIZIA, *Coronavirus*, cit., p. 361; F. MACARIO, *Per un diritto*, cit., p. 208; R. DI RAIMO, *Le discontinuità*, cit., p. 153; A. DE MAURO, *Pandemia*, cit., p. 228; A. GENTILI, *Una proposta*, cit.; M. ZACCHEO, *Brevi riflessioni*, cit., p. 250 [per il quale, in particolare, «è indubbio che [...] il fatto-pandemia rappresenti un evento straordinario (essendo statisticamente la prima volta che accade) e imprevedibile (considerato che nessuno avrebbe potuto prevederlo usando il criterio di ordinaria diligenza)]; A.M. BENEDETTI, *Stato*, cit.; ID., R. NATOLI, *o.c.*; L. PANZANI, *Covid*, cit.; V. ROPPO, R. NATOLI, *Contratto*, cit.; T. DALLA MASSARA, *Emergenza*, cit.; E. TUCCARI, *Sopravvenienze*, cit., p. 476; G. VETTORI, *Persona*, cit., p. 9; S. POLIDORI, *Emergenza*, cit., p. 484, che discorre di «paradigmatica ipotesi manualistica di sopravvenienza giuridicamente rilevante». Solo apparentemente contrari a tale indirizzo sono G. CARAPEZZA FIGLIA, *Coronavirus*, cit., p. 429 e U. SALANITRO, *La gestione*, cit., pp. 240-241, giacché tali AA., nei contributi citati, si sono occupati precipuamente della

– a dispetto d'alcuni timidi spunti d'apertura in chiave conservativa (cfr. gli artt. 1467, u.c., e 1468 cod. civ.)⁴³ – sulla caducazione del vincolo contrattuale, anziché sulla sua “manutenzione”⁴⁴; tema, questo, al quale s'intreccia il controverso istituto della “rinegoziazione”⁴⁵, cui è dedicato anche l'art.

materia locatizia, nella quale, invero, l'eccessiva onerosità investirebbe il canone non già perché sia aumentato il costo del denaro, ma a ragione della mancata corrispondenza rispetto al valore di godimento dell'immobile per l'uso convenuto, salvo a voler invocare l'onerosità cd. indiretta [*i.e.*, derivante da svilimento della controprestazione (v., *supra*, nt. 36)].

⁴³ Osserva da ultimo A. FACHECHI, *Stato d'emergenza*, cit., che «le maggiori utilità del rimedio stanno nell'accesso riservato alla riconduzione a equità. La facoltà (e non l'obbligo) di avanzare un'offerta di equa modifica delle condizioni contrattuali permette di restituire al contratto quella fisionomia equilibrata che aveva prima che intervenisse l'elemento perturbatore. Il senso è quello di consentire che le conseguenze nefaste dell'evento siano sopportate non da una sola delle parti, ma da entrambi i contraenti».

⁴⁴ In questo senso – oltre ad ASSOCIAZIONE CIVILISTI ITALIANI, *Una riflessione ed una proposta per la migliore tutela dei soggetti pregiudicati dagli effetti della pandemia*, in *Jus Civile*, 2020, pp. 236 ss., specialmente 238 ss. – F. MACARIO, *Per un diritto*, cit., p. 208, secondo cui «la sensazione diffusa è che queste discipline non offrano sufficienti anticorpi, ossia gli strumenti giuridici idonei per gestire le difficili vicende che potrebbero presentarsi alle Corti»; M. ZACCHEO, *Brevi riflessioni*, cit., p. 250, poiché, tra l'altro, «tra la domanda di risoluzione proposta da chi subisce gli effetti della eccessiva onerosità e la sentenza di risoluzione correrebbe un periodo non inferiore a due-tre anni; ciò che renderebbe il rimedio del tutto inefficace rispetto all'esigenza immediata di chi la richiede»; G. VETTORI, *Persona*, cit., p. 10; L. PANZANI, *Covid*, cit.; V. ROPPO, R. NATOLI, *Contratto*, cit.; E. BELLISARIO, *Covid-19*, cit.; P. SIRENA, *Eccessiva onerosità*, cit., pp. 206-207; L. RUGGERI, M. GIOBBI, *Vulnerabilità*, cit., p. 343; A.M. BENEDETTI, R. NATOLI, *Coronavirus*, cit. (i quali ritengono che lo strumentario codicistico sia espressione di «una sensibilità grezza, volta più a rompere il vincolo che ad adeguarlo»); E. GIORGINI, *Pandemia*, cit., pp. 280-281; A.A. DOLMETTA, *Il problema*, cit.; E. TUCCARI, *Sopravvenienze*, cit., p. 512; A. DE MAURO, *Pandemia*, cit., p. 231; M. GRONDONA, *Dall'emergenza*, cit., p. 317 (a detta del quale, peraltro, un «intervento legislativo risulterebbe verosimilmente indispensabile onde evitare una sostanziale esplosione del contenzioso contrattuale, che del resto potrebbe favorire eccessi e abusi, sulla base di un indiscriminato ricorso al troppo evanescente criterio di giustizia contrattuale ancorata all'art. 2 Cost.»); A. GENTILI, *Una proposta*, cit., [il quale, pur scorgendo, con il conforto d'ampia dottrina, «il modo migliore di fronteggiare le sopravvenienze imprevedute» nella rinegoziazione (v. anche la nt. seguente), soggiunge che «la figura soffre del rischio di atteggiamenti opportunistici, e che il solo richiamo al canone di buona fede per reprimerli è un po' poco e molto vago» (e v. anche ID., *La replica della stipula: riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del contratto*, in *Contratto e impresa*, 2003, pp. 667 ss., specialmente 701 ss.)].

⁴⁵ Alla metà degli anni Novanta del secolo scorso risalgono gl'importanti studi condotti da F. MACARIO in ID., *Adeguamento*, cit., specialmente pp. 312 ss. (e v., altresì, ID., *Le sopravvenienze*, cit., pp. 729 ss.; ID., *Rischio*, cit.; ID., voce *Revisione e rinegoziazione del contratto*, in *Enciclopedia del Diritto, Annali*, II, Milano, 2009, pp. 1026 ss.; ID., *Regole e prassi della rinegoziazione al tempo della crisi*, in *Giustizia civile*, 2014, pp. 825 ss.; ID., *Genesi, evoluzione e consolidamento di una nuova clausola generale: il divieto di abuso di dipendenza economica*, 2016, pp. 509 ss., specialmente 541 ss.) volti a fondare la sussistenza, sulla scorta della clausola generale di buona fede (ex artt. 1366 e, soprattutto, 1375 cod. civ.), d'un obbligo legale di rinegoziazione. La tesi – che pure ha incontrato l'approvazione non solo d'autorevole dottrina (cfr., ad es., V. ROPPO, *Il contratto*, cit., p. 972 ss.; R. SACCO, *Il contratto*, cit., p. 1708 ss.), ma anche d'una recente giurisprudenza di merito (cfr. il Trib. Bari, 14 giugno 2011, in *Contratti*, 2012, pp. 571 ss., con nota di F.P. PATTI; il Trib. Ravenna, 11 maggio 2011, in *Diritto marittimo*, 2013, pp. 641 ss., con nota di T. CAPURRO; il Trib. Bari, 31 luglio 2012, in *Nuova giurisprudenza civile e commentata*, 2013, pp. 123 ss., con nota di F.P. PATTI) – non ha, tuttavia, mancato di sollevare obiezioni [v., ad es., G. SICCHIERO, *La rinegoziazione*, in *Contratto e impresa*, 2002, pp. 774 ss.; ID., voce *Rinegoziazione*, in *Digesto delle discipline privatistiche, Sez. civ., Agg.*, Torino, 2003, pp. 1200 ss.; M. BARCELLONA, *Appunti a proposito di obbligo di rinegoziazione e gestione delle sopravvenienze*, in *Europa e diritto privato*, 2003, pp. 480 ss.; A. GENTILI, *La replica*, cit., p. 710 ss.; F. GAMBINO, *I problemi del rinegoziare*, Milano, 2004, specialmente p. 55 ss.; ID., voce *Rinegoziazione*, in *Enciclopedia giuridica, Agg.*, Roma, 2006, pp. 1 ss.; ID., *Rischio e parità di posizioni nei rimedi correttivi degli scambi di mercato*, in *Rivista di diritto civile*, 2010, pp. 41 ss., specialmente 48 ss.; E. GABRIELLI, *Dottrine*, cit., pp. 24 ss., 26 (ma per la replica ad alcune di esse v. F. MACARIO, *Le sopravvenienze*, cit., pp. 731 ss.); e, in giurisprudenza, appare contraria anche la Cass. civ., sez. I, 26 gennaio 2018, n. 2047, in *CED Cassazione*, 2018], che hanno condotto, da ultimo, una giovane letteratura [E.

TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, Padova, 2018 (con recensioni di F.P. PATTI, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2019, pp. 790 ss.; F. PIRAINO, in *Europa e diritto privato*, 2019, pp. 585 ss.; L. NONNE, in *Osservatorio di diritto civile e commerciale*, 2019, pp. 307 ss.), specialmente pp. 217 ss. per la nuova proposta ricostruttiva; ID., *Clausole di rinegoziazione ed eccezione d'inadempimento nel contratto di somministrazione*, in *Contratti*, 2014, pp. 990 ss.; ID., *La (s)consolante vaghezza delle clausole generali per disciplinare l'eccessiva onerosità sopravvenuta*, in *Contratto e impresa*, 2018, pp. 843 ss.; ID., *Sopravvenienze e revisione del prezzo nel contratto d'appalto: spunti per una ricostruzione sistematica*, in *Jus Civile*, 2019, pp. 582 ss.; ID., *Contratti*, cit., specialmente pp. 107 ss.; ID., *Sopravvenienze e rimedi*, cit., particolarmente p. 481 ss.] all'individuazione di una cd. "terza via rimediale", la quale – nel discostarsi sia dalla posizione tradizionale, incentrata sulle sole tecniche ablativo, sia da quella, poc'anzi richiamata, tesa a configurare un obbligo revisionale di matrice legale – si segnala per la valorizzazione della dicotomia tra il rimedio "generale" della risoluzione (*ex art.* 1467, commi 1° e 2°, *cod. civ.*) e quello "speciale" della revisione del prezzo (*ex art.* 1664, comma 1°, *cod. civ.*), concernente sì l'appalto, ma dotato di *vis expansiva* trans-tipica con riguardo a figure contrattuali ad esso contigue in punto d'assetto dei rischi. Ciò rilevato in linea generale, nella "letteratura dell'emergenza" – e v. anche gli AA. citati nella nt. precedente – appaiono più scettici sull'obbligo rinegoziativo, D. MAFFEIS, *Problemi*, cit., p. 7; G. CARAPEZZA FIGLIA, *Coronavirus*, cit., p. 429; E. FERRANTE, *Pandemia*, cit., p. 310; L. GUERRINI, *Coronavirus*, cit.; A. FEDERICO, *Misure*, cit.; R. MORELLO, *Gli effetti*, cit.; A. FACHECHI, *Stato d'emergenza*, cit. In particolare, secondo quest'ultima A., «oltre ad apparire oltremodo invasiva dell'autonomia negoziale, con eccessiva semplificazione dell'operazione di bilanciamento tra libertà e giustizia contrattuale, la proposta non crea particolare affidamento in punto di concretezza applicativa, attesa l'incertezza dei rimedi possibili in caso di illegittimo rifiuto di una parte a rinegoziare». Ed effettivamente, in relazione all'ultimo profilo evocato, anche a voler concedere che un preteso obbligo di rinegoziare trovi (già, e cioè a prescindere da un intervento *ad hoc*) la propria fonte *ex lege*, la fenomenologia del suo inadempimento, nel travalicare, sovente, le pur paradigmatiche ipotesi del cd. "rifiuto a trattare" e della cd. "trattativa maliziosa", appare alquanto variegata e le tutele all'uopo congegnate – più (esecuzione in forma specifica *ex art.* 2932 *cod. civ.*; misure coercitive indirette *ex art.* 614-*bis cod. proc. civ.*) o meno (risarcimento, da valutare eventualmente *ex art.* 1226 *cod. civ.*; *exceptio inadimpleti contractus ex art.* 1460 *cod. civ.*) eleganti che siano – si mostrano, oltretutto non tutte teoricamente ineccepibili (ad es., il ricorso alla sentenza costitutiva postulando l'inadempimento d'un obbligo a contrarre, e non già d'un mero obbligo a trattare), anche applicativamente insoddisfacenti (in chiave critica, v. anche S. POLIDORI, *Emergenza*, cit., p. 485). Tant'è vero che un autorevole A. (N. IRTI, *Intervista*, cit.; ID., *Il diritto*, cit.) ha recentemente rivolto lo sguardo a soluzioni strutturalmente alternative, rispetto a quelle testé evocate, sostenendo che «quando le parti da sole non riescano a 'rinegoziare', allora sarebbe indispensabile il ricorso a 'commissioni tecniche di arbitratori', che utilizzino criteri correttivi di carattere neutrale (come le indagini mensili dell'Istat circa settori economici e categorie di imprese) [...] qui occorrerebbe apposita legge, esplicativa del principio di sopravvenienza e istitutiva delle 'commissioni': collegi di 'arbitratori', e non di 'arbitri' ossia, non di giudici privati, ma di soggetti esperti e competenti nelle vicende dell'economia e della finanza, i quali, con determinazione inappellabile e definitiva, ricostruiscano il contenuto del rapporto» [la soluzione è riproposta, ad es., da E. GIORGINI, *Pandemia*, cit., p. 283; E. TUCCARI, *Sopravvenienze e rimedi al tempo del Covid-19*, cit., p. 514; A.A. DOLMETTA, *Il problema*, cit.; e v. già M. RABITTI, *Pandemia*, cit., la quale, in particolare, ha fatto leva sulle positive «esperienze dell'Arbitro Bancario Finanziario e dell'Arbitro Consob, oltre che di organismi speciali come il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) o gli organismi di composizione della crisi (OCRI)», nonché L. RUGGERI, M. GIOBBI, *Vulnerabilità*, cit., p. 346]. Di là da una possibile, e comunque non certa, riduzione dei costi di transazione [che, tuttavia, s'allaccia, allora, al tema, ben più ampio, annoso e complesso, della riduzione del contenzioso (e v., non a caso, L. GUERRINI, *Coronavirus*, cit., il quale ha proposto d'introdurre, in chiave deflattiva, un credito d'imposta per le controversie pendenti oggetto di conciliazione)], anche tale soluzione non appare del tutto acquietante: per un verso, fintantoché s'impenni sulla *facoltatività* nell'attivazione della procedura *e/o* sulla *non impegnatività* della conseguente decisione, essa finirebbe, a ben vedere, per conseguire scopi (meramente) incentivanti rispetto a una revisione che le parti, lo si ricorda, sarebbero comunque libere di realizzare pattiziamente, potendosi, peraltro, nutrire dubbî circa la capacità di questa "spinta gentile" (o *nudge*, espressione di quel "paternalismo libertario" evocato, nella letteratura nord-americana, da R.H. TALER, C.R. SUNSTEIN, *La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità*, trad. it. di A. Oliveri, Milano, 2008, specialmente p. 10) d'esercitare una reale forza propulsiva su un atteggiamento del contraente non pregiudicato o, addirittura, avvantaggiato dalla pandemia, improntato, solo nel migliore dei casi, ad inerzia, ma, verosimilmente, nella maggioranza di essi, ad una più o meno recisa reiezione di qualsivoglia istanza correttiva; per altro verso, troppo alto continua ad apparire il prezzo da pagare all'autonomia negoziale nell'implementazione di quella diade che, sola, potrebbe, per converso, garantire un effettivo, e non soltanto tentato,

1, lett. i), del d.d.l. delega n. 1151 del 2019⁴⁶.

ALBERTO MATTIA SERAFIN
Università degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale

riequilibrio delle posizioni contrattuali, ossia l'*obbligatorietà* del ricorso ai citati "arbitratori" e (e non /o) la *vincolatività* del *dictum* di quelli.

⁴⁶ Ai sensi del quale si propone di «prevedere il diritto delle parti di contratti divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali e imprevedibili di pretendere la loro rinegoziazione secondo buona fede o, in caso di mancato accordo, di chiedere in giudizio l'adeguamento delle condizioni contrattuali in modo che sia ripristinata la proporzione tra le prestazioni originariamente convenuta dalle parti». Per alcuni rilievi, v. (oltreché F. GAMBINO, *Il rinegoziare delle parti e i poteri del giudice*, in *Jus Civile*, 2019, pp. 397 ss., specialmente 401 ss.) P. SIRENA, *Eccessiva onerosità*, cit., pp. 207-211, il quale – con attenta sensibilità verso l'uropeizzazione del diritto dei contratti – ha richiamato, a suffragio, non solo le fonti del diritto privato europeo [ad es., l'art. 0-201(3) dei *Principes directeurs du droit Européen du contrat* e l'art. III. – 1:110 del Draft Common Frame of Reference (DCFR)], ma anche le esperienze di altri ordinamenti, tanto europei [cfr., infatti, il § 313 del BGB e l'art. 1195 del *Code civil* francese (e su quest'ultimo v. anche E. TUCCARI, *Prime considerazioni sulla "révision pour imprévision"*, in *Persona e mercato*, 2018, p. 130 ss.), sebbene, per inciso, si dubiti se essi abbiano, o meno, codificato un vero e proprio obbligo rinegoziativo], quanto extra-europei [cfr. gli artt. 1011, 1090 e 1091 del *Código civil y comercial* della Repubblica argentina (su cui anche E. TUCCARI, *L'eccessiva onerosità sopravvenuta nel nuovo codice civile argentino*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2015, pp. 2065 ss.) e gli artt. 478-480 del Codice Civile brasiliano]; e sempre in chiave comparativa, v., già, ampiamente, F.P. TRAISCI, *Soppravvenienze contrattuali e rinegoziazione nei sistemi di civil e di common law*, Napoli, 2003, pp. 97 ss., 169 ss., 221 ss. e 277 ss. sui sistemi, rispettivamente, tedesco, inglese, statunitense e francese. A livello istituzionale, particolare sollecitudine per l'intervento legislativo è stata espressa non solo dalla ASSOCIAZIONE CIVILISTI ITALIANI, o.c., ma anche dalla ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, *COVID e Contratti* (reperibile al sito <https://www.lincci.it/it/article/covid-e-contratti>) e dallo EUROPEAN LAW INSTITUTE, *ELI Principles for the Covid-19 Crisis* (reperibile al sito <https://www.europeanlawinstitute.eu>), spec. Principle 13(2), ove si legge che «States should ensure that, in accordance with the principle of good faith, parties enter into renegotiations even if this has not been provided for in a contract or in existing legislation».